



MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO

Ai sensi del D.Lgs. 231/01

Approvato dal C.d.A. Fondazione "Opera San Francesco Saverio" - CUAMM
nella seduta del 11/06/2021

INDICE

DEFINIZIONI

1. IL D.LGS. 231/01 E L' EFFICACIA ESIMENTE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

- 1.1. La responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01**
- 1.2. L' efficacia esimente di un modello organizzativo**
- 1.3. Struttura dell'Ente**
 - 1.3.1. Organi e Soggetti**
 - 1.3.2. Organi di Amministrazione e Rappresentanza**
- 1.4. Adempimenti privacy**
- 1.5. Codice di Condotta e principi umanitari**

2. IL MODELLO ADOTTATO DAL CUAMM

- 2.1. Obiettivi del modello**
- 2.2. La struttura del modello**
- 2.3. I destinatari del modello**
- 2.4. L' adozione del modello nell'ambito del Cuamm**

3. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1. Identificazione dell'OdV**
- 3.2. Durata in carica e ipotesi di revoca**
- 3.3. Requisiti di eleggibilità dei componenti dell'OdV**
- 3.4. Funzioni e poteri dell'OdV**
 - 3.5. Regole di convocazione e di funzionamento**
 - 3.6. Compensi**
- 3.7. Reporting nei confronti degli organi del Cuamm e obblighi di segnalazione**
- 3.8. Obblighi di riservatezza**
- 3.9. Raccolta e conservazione delle informazioni**

4. GLI ULTERIORI PRINCIPI COSTITUTIVI DEL MODELLO

- 4.1. Il Sistema Organizzativo**
- 4.2. Il sistema di deleghe e procure**
 - 4.2.1. Requisiti essenziali del sistema di deleghe**
 - 4.2.2. Requisiti essenziali del sistema di procure**
- 4.3. Gli strumenti organizzativi del Cuamm e IL sistema di gestione delle risorse finanziarie**

4.4. Sistema sanzionatorio

4.4.1. Principi generali

4.4.2. Sanzioni per i Dipendenti

4.4.3. Misure nei confronti degli Amministratori

4.4.4. Misure nei confronti dei membri dell'OdV

4.4.5. Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori e dei Partner

4.5. Codice Etico

4.6. Piano di formazione e attività di comunicazione concernente il modello

4.6.1. Attività di formazione in merito al Modello

4.6.2. Il piano di formazione

4.7. Verifiche periodiche del modello

APPENDICE

I “Reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti previsti nel decreto

DEFINIZIONI

Le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale nonché nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

- Aree a Rischio: le aree di attività del Cuamm nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- Attività Sensibili: le attività strumentali o comunque rilevanti per la commissione di un Reato nelle Aree a Rischio individuate.
- CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio sanitario.
- Codice Etico/Codice di Condotta: il codice etico adottato dal Cuamm e approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Cuamm in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- CDA: Consiglio Di Amministrazione dell'Organizzazione
- Destinatari: gli Esponenti dell'Organizzazione, i Fornitori e i Partner.
- Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il Cuamm.
- D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti: il documento elaborato a seguito di un'attività di analisi condotta sull'attività aziendale, recante l'individuazione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, in via propedeutica rispetto all'adozione del Modello da parte del Cuamm.
- Enti: entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).
- Esponenti dell'Organizzazione: amministratori, liquidatori e Dipendenti del Cuamm
- Fornitori: i fornitori di beni ed i prestatori d'opera e servizi, diversi dai Consulenti, non legati al Cuamm da vincolo di subordinazione.
- Organizzazione: Cuamm.
- Modello: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 adottato dal Cuamm.
- Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento in Cuamm
- Organi Sociali: il CDA, Assemblea, Organo di revisione.
- P.A., Pubblica Amministrazione.
- Partner: le controparti contrattuali con le quali il Cuamm addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (Associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere).
- Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.
- Sistema Sanzionatorio: le azioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto del Modello.

1. IL D.LGS. 231/01 E L'EFFICACIA ESIMENTE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Le sanzioni previste a carico dell'Ente possono consistere in:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- c) confisca del profitto del Reato;
- d) pubblicazione della sentenza.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Si rileva inoltre che le fattispecie incriminatrici previste dal Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'Ente, la responsabilità prevista dal Decreto. In particolare, l'art. 26, comma 1 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'Ente, ai sensi dell'articolo 26 "impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, nel corso degli anni l'elenco dei Reati si è notevolmente esteso fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività di imprese e associazioni.

1.2 L'EFFICACIA ESIMENTE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO

L'articolo 6 del Decreto prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei Reati - i modelli organizzativi di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- e) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- f) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati;
- g) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati;
- h) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- i) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

1.3 LA STRUTTURA DELL'ENTE

Medici con l'Africa Cuamm ONG ONLUS (Organizzazione non Governativa non lucrativa di utilità sociale, di seguito anche "l'Organizzazione" o solo "Cuamm" – è una Organizzazione umanitaria fondata nel 1950, con sede legale in via San Francesco, 126, Padova.

Più nello specifico, il Cuamm è giuridicamente integrato all'interno della Fondazione Opera San Francesco Saverio, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto.

La Fondazione, pur essendo unica, si compone di tre attività:

- Fondazione;
- Ong-Onlus Medici con l’Africa Cuamm;
- Collegio Universitario.

Il Cuamm ha lo scopo di: promuovere una cultura di pace e di solidarietà anche attraverso l’attività dei volontari sul territorio; promuovere l’affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione; intervenire nelle zone disagiate con iniziative umanitarie in favore della popolazione africana. In caso di situazioni di conflitto l’Organizzazione si rifà al Diritto Internazionale Umanitario. Infatti, gli aiuti umanitari forniti si basano sul diritto internazionale, in particolare sul diritto internazionale umanitario e sui rifugiati e sui principi umanitari fondamentali di: umanità, imparzialità, neutralità ed indipendenza.

Ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento, approvato dal CDA il 17 dicembre 2003 e modificato il 20 giugno 2005, il Cuamm “si propone di contribuire, con proposte attive di servizio e senza fine di lucro:

- al processo di liberazione e di crescita di ogni uomo, specialmente dei più bisognosi e sofferenti;
- al miglioramento delle condizioni di salute delle popolazioni dei paesi africani;
- all’affermazione dei valori del diritto alla salute, della solidarietà internazionale, della giustizia e della pace.

Più nello specifico, la missione istituzionale di Medici con l’Africa Cuamm si è evoluta, a partire dall’espressione evangelica “*euntes, curate infirmos*” (Mt. 10, 6-8) usata dal fondatore Francesco Canova (1950), nelle diverse edizioni dello Statuto del 1971, 1984 e 2003.

Nel 2006 la mission è stata raccolta in una definizione sintetica: *Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.*

La ONG realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo. A tale scopo si impegna nella formazione in Italia e in Africa delle risorse umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica e nell’affermazione del diritto umano fondamentale della salute per tutti.

Due essenzialmente gli obiettivi della mission:

- migliorare lo stato di salute in Africa, nella convinzione che la salute non è un bene di consumo, ma un diritto umano universale per cui l’accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio;
- promuovere un atteggiamento positivo e solidale nei confronti dell’Africa, ovvero il dovere di contribuire a far crescere nelle istituzioni e nell’opinione pubblica interesse, speranza e impegno per il futuro del continente.

I valori di riferimento alla base della mission e dell’attività dell’organizzazione sono:

- ispirazione cristiana e legame alla Chiesa: è esplicito il continuo riferimento ai valori cristiani e al Vangelo;

- “con l’Africa”: l’organizzazione lavora esclusivamente insieme ai popoli africani, coinvolgendo le risorse umane locali ai diversi livelli. L’essere con l’Africa sottolinea la concezione di condivisione, partecipazione profonda, scambio, sforzo in comune, facendo emergere non solo i bisogni e i problemi ma anche i valori legati al continente africano con un’ottica di sviluppo su lungo periodo;
- il valore dell’esperienza: Medici con l’Africa Cuamm può vantare oltre settanta anni di attività a favore dei paesi in via di sviluppo;
- competenza specifica ed esclusiva nell’ambito medico-sanitario;
- riservatezza: l’idea di base è che chi ha bisogno, e non chi aiuta, merita il primo piano e l’attenzione.

1.3.1. Organi e Soggetti

Le attività della Ong sono svolte dai seguenti soggetti e/o organi:

- Sostenitori del Cuamm (persone o enti)
- Gruppi Cuamm (associazioni)
- Collegio Cuamm

I Sostenitori del Cuamm

I sostenitori del Cuamm sono persone, associazioni o enti che si riconoscono nelle finalità del Cuamm e ne sostengono i progetti e le iniziative.

I Gruppi Cuamm

I Gruppi Cuamm sono associazioni autonome legalmente costituite che promuovano definitive aree territoriali la diffusione degli ideali ed il sostegno delle iniziative del Cuamm

1.3.2. Organi di Amministrazione e rappresentanza

Il Cuamm è amministrato e legalmente rappresentato da:

- CDA
- Presidente
- Direttore
- Rappresentanti dei paesi

CDA e Presidente

Il Cuamm in quanto struttura operativa della Fondazione “Opere S. Francesco Saverio” è retto dal CDA di tale fondazione, composto da 8 consiglieri, nominati dal Vescovo di Padova che ne è il Presidente di diritto.

Competono al CDA i seguenti compiti:

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

- esprimere le linee di indirizzo;
- delineare la pianificazione strategica;
- approvare i piani operativi e controllarne l'esecuzione
- promuovere le attività del Cuamm presso le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali,
- gestire i profili economici e finanziari dell'ONG;

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Cuamm per tutti gli atti relativi.

Direttore

Il Direttore è il responsabile organizzativo e gestionale di tutte le attività del Cuamm, sceglie i collaboratori, sia quelli stabili che quelli cooptati per progetti a termine; propone un Vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

I Rappresentanti dei Paesi

I Rappresentanti dei Paesi sono i rappresentanti legali del Cuamm nel paese in cui operano, con funzioni di gestione e programmazione locale.

1.3.3 Funzionigramma

Per meglio organizzare l'attività all'interno della Organizzazione, il CDA ha organizzato ruoli e funzioni, secondo le seguenti modalità.

Con riguardo ai ruoli ha meglio specificato nel funzionigramma approvato nel febbraio 2020, a cui si rinvia integralmente il ruolo del Direttore e del Vicedirettore

Direttore

Esercita le responsabilità previste dallo Statuto; svolge la propria attività nell'ambito delle deleghe ricevute dal CDA con compiti di esecuzione delle strategie deliberate; per il raggiungimento degli obiettivi complessivi, si avvale dell'attività del Vice Direttore Generale e di tutte le funzioni ed unità organizzative aziendali centrali e dei Paesi in cui opera il CUAMM Medici con l'Africa.

Vice Direttore - Direttore Amministrativo

Supporta il Direttore per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Organizzazione; in caso di assenza o impedimento del D.G., lo sostituisce nelle funzioni di Direzione; ha la responsabilità della gestione, della finanza e dei controlli; coordina le funzioni di Audit e di Compliance.

Inoltre, partecipa alle sedute del CDA con responsabilità di Segretario del Consiglio.

Per quanto concerne le attività e le aree di competenza sono state così suddivise:

- Audit

Versione : 1.1	Data :	Pagina 9 di 42
----------------	--------	----------------

Garantisce il controllo finalizzato alla valutazione della completezza, dell'adeguatezza, della funzionalità e dell'affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni ed in particolare del processo di gestione dei rischi, proponendo all'attenzione del Direttore i possibili miglioramenti, in relazione agli esiti delle verifiche effettuate; assicura il controllo sul rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega; garantisce l'effettuazione di accertamenti anche con riguardo a specifiche irregolarità o frodi.

- Compliance

Garantisce nel continuo che la regolamentazione interna (statuto, codici di etica, procedure, disposizioni interne) e la cultura aziendale, siano improntati al rispetto delle vigenti norme di legge e di enti regolatori; assicura la gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni delle norme.

Programmazione

Assicura l'adeguamento e l'aggiornamento della programmazione alle politiche e ai sistemi della cooperazione internazionale; garantisce la predisposizione per la Direzione della bozza del piano strategico comprendente: le analisi di contesto, le simulazioni economico-finanziarie, la fissazione degli obiettivi e la descrizione delle azioni necessarie alla realizzazione del piano per i diversi Paesi in cui opera l'Organizzazione; collabora con il Settore Progetti per la definizione dei budget.

Comunicazione

Assicura la proposizione di concreti percorsi di comunicazione, sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica sui problemi della salute, dello sviluppo e della cooperazione per favorire un processo di cambiamento globale sotteso allo sforzo di realizzare il diritto universale alla salute e per contribuire a fare rinascere interesse e speranza nel futuro dell'Africa. In collaborazione con chi opera sul campo, organizza eventi, progetti culturali e pubblicazioni in Italia e in Africa, valorizzando i fatti e le testimonianze legati all'attività del CUAMM.

Media Relation

Assicura il coordinamento delle attività finalizzate ad aumentare la visibilità e la conoscenza di Medici con l'Africa CUAMM da parte dell'opinione pubblica nazionale e internazionale; garantisce omogeneità e coerenza con gli obiettivi dell'Organizzazione nei rapporti con i media, di tutti gli strumenti utilizzati: ufficio stampa, produzione di video e pubblicità.

Fund Raising e Relazioni con il Territorio

Garantisce la raccolta fondi in linea con gli obiettivi dell'anno definiti con la Direzione in relazione a quanto previsto dal piano strategico; assicura il coordinamento della gestione della rete di volontari e degli eventi sul territorio finalizzati alle attività di raccolta fondi.

Educazione e Public Awareness

Assicura adeguate azioni di informazione, sensibilizzazione ed educazione in Italia ed Europa per contribuire a realizzare il diritto universale alla salute ed in particolare al rafforzamento dei sistemi sanitari in Africa; per promuovere la definizione di politiche sanitarie più eque ed efficaci, mette in

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

atto attività volte a incrementare e migliorare l'offerta formativa in materia di Salute Globale, a rafforzare e innovare le competenze degli operatori sanitari e a creare partenariati strategici tra università, società scientifiche, centri di ricerca e formazione, enti sanitari e O.N.G..

Risorse Umane

Assicura l'adeguatezza quali-quantitativa delle risorse umane nazionali che operano nei Paesi di intervento dell'Organizzazione, rispetto alle esigenze operative e gestionali attuali e prospettive, attraverso politiche e progetti che garantiscano lo sviluppo e la motivazione, contenendo nel contempo l'incidenza dei relativi costi; garantisce il rispetto delle politiche e della strategia aziendale in merito agli interventi formativi destinati al personale, al fine di mantenere adeguate ed aggiornate le conoscenze e la professionalità degli operatori.

Progetti

Garantisce la corretta implementazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti approvati; assicura che la scrittura dei nuovi progetti risponda ai requisiti dei finanziatori, al piano strategico approvato e ai piani operativi dell'Organizzazione e alle evidenze documentate negli ambiti tematici sanitari specifici. Coordina: Programme Manager, Desk Progetti, Sezione Scrittura, Ufficio Tecnico.

➤ Programme Manager

Garantisce la raccolta di documenti generali e settoriali utili all'analisi e alla comprensione dei Paesi di competenza, anche di nuove aree geografiche; assicura interlocuzione con le autorità locali per favorire lo sviluppo delle attività dell'Organizzazione; assicura l'elaborazione di un piano paese triennale in ottica di efficienza ed omogeneità da sottoporre al Direttore, ne condivide i contenuti con i Rappresentanti Paese e i Capi Progetto; garantisce supporto agli operatori nella fase di implementazione dei progetti ed assicura il monitoraggio della qualità degli interventi, delle attività delle risorse umane, degli ospedali e dei sistemi sanitari.

➤ Desk Progetti / Desk Amministrativo

Con attività quotidiane di relazioni sul campo, assicura la gestione degli aspetti progettuali, amministrativi, contabili e di rendicontazione dei diversi progetti realizzati nei paesi di competenza.

➤ Sezione scrittura

Sulla base delle informazioni ricevute, assicura la predisposizione delle proposte progettuali e una volta ottenuta l'approvazione del Donatore, redige il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione del Programme Manager e del Direttore.

➤ Ufficio Tecnico

Assicura la gestione delle attività inerenti a manutenzioni o ad acquisti di beni e servizi necessari per la realizzazione dei progetti, nel rispetto delle disposizioni della Direzione e delle indicazioni dei donatori.

Monitoraggio, Ricerca e Innovazione

Versione : 1.1	Data :	Pagina 11 di 42
----------------	--------	-----------------

Monitora l'impatto dei programmi dell'organizzazione sui sistemi sanitari. Valuta le performance degli ospedali, dei distretti e le aree d'intervento supportati. Organizza e promuove e coordina le ricerche operative di approfondimento delle conoscenze, della qualità ed efficacia dei servizi offerti in un'ottica di miglioramento degli interventi di conseguenza dei sistemi sanitari.

Relazioni Internazionali

Favorisce lo sviluppo di nuove relazioni creando legami con tra l'organizzazione e attori della cooperazione internazionale sia in Europa che i paesi extra-europei e anche nei paesi d'intervento. Sviluppa progetti in partenariato con attori internazionali come Fondazioni private o imprese con fini di responsabilità sociale.

Amministrazione

Garantisce l'interpretazione e l'applicazione corretta delle normative di legge sugli aspetti amministrativi, fiscali e contributivi applicabili alle attività del CUAMM. Imposta e coordina lo svolgimento ed il controllo delle attività contabili e sovrintende alla redazione del bilancio aziendale e di tutte le situazioni contabili periodiche per la Direzione o il C.d.A. Gestisce i rapporti con i competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica per le attività coordinate. Coordina le attività svolte da: Segreteria Generale, Contabilità Generale, Tecnologie Informatiche, Amministrazione Personale, Logistica e Acquisti, Cucina e Portineria

➤ Segreteria Generale

Assicura lo svolgimento degli adempimenti e delle attività di segreteria societaria per il Direttore, il Consiglio di Amministrazione e gli Organi Statutari. Garantisce la corretta e puntuale amministrazione del libro Soci. Coadiuvata la Direzione nella gestione dei rapporti con consiglieri di amministrazione e con i soci.

Assicura, in collaborazione con Fund Raising e Relazioni con il Territorio la corretta gestione e l'aggiornamento del database dei donatori.

➤ Contabilità Generale

Assicura la registrazione contabile relativa a tutte le attività svolte dal CUAMM, raccordando le scritture contabili eseguite dalle altre unità organizzative, utilizzando le procedure fornite dal Sistema Informativo ed appostando le scritture sulle corrette partite contabili del piano dei conti interno. Contribuisce alla predisposizione e redazione del bilancio e gestisce i libri contabili previsti dalla legge disponendo anche per la loro bollatura e vidimazione. Inoltre ai competenti organi erariali le denunce fiscali inerenti le imposte dirette ed indirette e ne gestisce le scadenze ed i conseguenti versamenti.

➤ Tecnologie Informatiche

Assicura il buon funzionamento del sistema informativo, ed in particolare la funzionalità dei server, con relativi back up e antivirus, e dei sistemi operativi utilizzati. Garantisce la configurazione dei desktop e dei notebook utilizzati, nonché la gestione delle caselle di posta elettronica della sede. Gestisce l'acquisto del materiale telefonico, informatico, tecnologico

ed i contratti della telefonia e dei fornitori dei servizi di connessione fibra ottica, voce, dati e wifi.

➤ Amministrazione Personale

Garantisce la gestione dell'amministrazione di tutto il personale della Sede, per quanto concerne presenze e assenze, pagamento di stipendi e contributi, ecc..

Programma, organizza e coordina, in base alle direttive del Direttore ed ai budget deliberati, gli interventi formativi destinati al personale individuando in collaborazione con le Unità interessate, docenti, metodologie e destinatari. Assicura agli operatori della sede che effettuano missioni estere, assistenza e indicazioni relative alla preparazione della documentazione necessaria per l'organizzazione dei viaggi, l'ottenimento degli eventuali visti e permessi di lavoro una volta in loco.

Garantisce la gestione dell'amministrazione di tutto il personale internazionale impiegato nelle sedi di progetto in Africa, per quanto concerne contratti, pagamento di stipendi e contributi, ecc..

➤ Logistica e acquisti

Garantisce il presidio costante delle Unità immobiliari in uso al CUAMM al fine di assicurare la massima efficienza dei locali, degli impianti e degli arredi per lo svolgimento del lavoro, assolvendo nel contempo a tutti gli obblighi previsti dalle norme di legge vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori. Gestisce le attività inerenti agli acquisti di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni interne vigenti.

➤ Cucina

Assicura la gestione delle attività legate alla mensa per gli studenti del collegio e per i dipendenti della sede, nel rispetto delle norme vigenti. Garantisce la gestione delle risorse dedicate alla cucina ed il controllo degli approvvigionamenti.

➤ Portineria

Assicura la gestione degli accessi alla sede dei dipendenti e la gestione del centralino telefonico. Per gli ospiti che richiedono l'accesso alla sede, verifica l'esistenza di eventuali appuntamenti e garantisce l'identificazione, la raccolta di documentazione e l'indirizzamento o accompagnamento presso gli uffici competenti.

Collegio

Assicura che la gestione del collegio sia in linea con le finalità e il progetto educativo del CUAMM ed in collegamento con i direttori degli altri collegi della città e l'Associazione Collegi e Residenze Universitarie. Garantisce il rispetto degli adempimenti di legge previsti nei rapporti esterni con i fornitori e professionisti, nella gestione interna del personale che presta servizio presso la struttura, e nel coordinamento delle attività interne e dei gruppi di appoggio per le attività formative, educative

e ludico ricreative. Raccoglie le istanze degli studenti e funge da interfaccia tra il collegio e le famiglie degli studenti.

1.4 Adempimenti privacy

Il Cuamm si è adeguato al Regolamento Europeo 679/2016 in materia di privacy e trattamento dei dati personali.

L'ultimo Dps è stato aggiornato al gennaio 2020. Inoltre, il Cuamm si è dotato di un registro del trattamento dei dati, che viene aggiornato annualmente ed in adeguamento al Regolamento Europeo 679/2016 ha provveduto ad aggiornare le nomine degli incarichi dei collaboratori e dei dipendenti.

Inoltre annualmente l'Ong organizza un corso di aggiornamento in materia di privacy, sempre nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016.

1. 5 Codice di Condotta e Principi Umanitari

Il Cuamm, come espressamente indicato nel proprio codice etico opera nel pieno rispetto dei principi umanitari ed in particolare:

Principio 1 – Gli obiettivi dell'aiuto umanitario sono di salvare vite umane, alleviare la sofferenza e mantenere la dignità umana nel corso e successivamente al verificarsi di crisi causate dall'uomo e di disastri naturali, di prevenire tali crisi e di rafforzare la preparazione ad esse.

Principio 2 – L'Azione Umanitaria deve essere guidata dai principi di

i) umanità – che afferma la priorità della salvezza delle vite umane e della mitigazione delle sofferenze in qualsiasi luogo si trovino;

ii) imparzialità – che implica la realizzazione di azioni umanitarie esclusivamente sulla base del bisogno, senza discriminazione tra o all'interno delle popolazioni colpite;

iii) neutralità – secondo cui l'azione umanitaria non deve favorire nessuna parte coinvolta in un conflitto armato o altra disputa;

iv) indipendenza – che afferma l'autonomia degli obiettivi umanitari da quelli politici, economici, militari o di altra natura.

Principio 3 – L'Azione Umanitaria include la protezione di civili e di coloro che hanno abbandonato le ostilità, la fornitura di cibo, acqua e igiene ambientale, rifugi, servizi sanitari ed altri mezzi di assistenza, a beneficio delle popolazioni colpite e per facilitarne il ritorno alla vita normale.

Principio 4 – Rispettare e promuovere l'attuazione del Diritto Umanitario Internazionale, delle Convenzioni

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

Il Cuamm si rifà al codice di condotta della Croce Rossa Internazionale.

2. IL MODELLO ADOTTATO DAL CUAMM

2.1 OBIETTIVI DEL MODELLO

Il Cuamm – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dell’attività, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche associative procedere all’attuazione del Modello previsto dal Decreto 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Organizzazione, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/2001.

2.2 LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello si compone della presente Parte Generale e di singole Parti Speciali per ciascuna categoria di Reati considerata a rischio per il Cuamm.

La Parte Generale descrive, in aggiunta ad una breve indicazione sul quadro normativo, gli obiettivi, le modalità di adozione, aggiornamento e diffusione, i principi base di comportamento, i compiti dell’Organismo di Vigilanza e il Sistema Sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione delle pattuizioni contenute nel Modello.

Ciascuna Parte Speciale individua, in aggiunta ad una breve descrizione dei singoli Reati ed alcuni casi esplicativi, le Aree a Rischio e le eventuali Attività Sensibili ad esse strettamente riferibili, principi comportamentali e procedurali e flussi di reporting nei confronti dell’OdV da parte delle Direzione più interessate dalla categoria di Reato esaminata.

L’attività di predisposizione del Modello è stata preceduta dalle seguenti attività:

1. Audit nelle materie ed aree seguenti:

- privacy;
- sicurezza sul lavoro;
- forniture ed approvvigionamenti;
- gestione del personale
- contabilità;
- contratti di lavoro e contratti di partnership;
- adempimenti fiscali e tributari;
- policy interne

2. Mappatura dei rischi

Versione : 1.1	Data :	Pagina 15 di 42
----------------	--------	-----------------

2.2.1. Identificazione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili (“as-is analysis”).

Tale fase è stata attuata attraverso due distinte attività:

- a) esame preliminare della documentazione aziendale, tra cui a titolo esemplificativo: organigramma, statuto, sistemi di deleghe e procure, procedure Associazione su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto, come ad esempio la redazione del bilancio, la gestione dei rapporti contrattuali, i rapporti con i fornitori, la documentazione in tema di sicurezza sul lavoro (ad es., nomina del RSPP, procedure di sicurezza), ecc.;
- b) interviste ai soggetti chiave dell'organizzazione, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, ecc.).

2.2.2. Effettuazione della “Gap Analysis”.

Sulla base della situazione aziendale esistente nel Cuamm a seguito della “as-is analysis” (Attività Sensibili individuate e descrizione delle criticità in esse riscontrate) e alla luce delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare sia a livello di procedure interne sia di requisiti organizzativi.

I risultati dell'analisi svolta sia nella fase di “Identificazione delle Aree a Rischio Attività Sensibili” sia in quella di “Effettuazione della Gap Analysis” sono stati riassunti in un documento all'uopo predisposto (cd. “Documento di Analisi dei Rischi e Suggerimenti”) che costituisce parte integrante del Modello che dovrà essere integrato e/o modificato - anche su iniziativa dell'OdV - con delibera del Consiglio di Amministrazione in presenza di:

- modifiche strutturali all'attività sociale;
- novità normative che dovessero incidere sull'elenco dei Reati Presupposto.

2.3 I DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Organizzazione;
- b) alle persone che esercitano la gestione ed il controllo della ONG;
- c) a tutti i Dipendenti del Cuamm sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, Partner e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse dell'Organizzazione.

2.4 L'ADOZIONE DEL MODELLO NELL'AMBITO DEL CUAMM

Nel rispetto dei principi di separazione e autonomia all'interno dell'Associazione, è attribuita responsabilità a ogni unità dell'Associazione in relazione alle proprie aree di rischio, dell'adozione e rispetto del Modello.

Resta compito primario dell'OdV controllare le diverse attività secondo le previsioni del modello.

È affidato all'Organo di Vigilanza dell'Associazione il compito di dare impulso e coordinare sul piano generale la corretta e omogenea attuazione del Modello nell'ambito dell'Associazione.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale all'art. 6, comma primo, lett. b) pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, viene istituito un Organismo di Vigilanza per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza, nonché per l'aggiornamento, del Modello.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'OdV, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni sono demandate al Consiglio di Amministrazione.

Dell'avvenuta nomina dell'OdV è data comunicazione a tutti gli Esponenti dell'Associazione attraverso comunicazione a mezzo mail.

Sono altresì avvisati tutti i consulenti e fornitori dell'Ong.

3.2. DURATA IN CARICA E IPOTESI DI REVOCA

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare: al momento della nomina dovranno essere forniti nel corso della riunione consiliare adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il CDA vaglierà i curriculum vitae degli stessi.

L'OdV viene nominato per un periodo di 3 anni.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza di cui al successivo paragrafo 3.3., dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della ONG;
- b) non abbiano conflitti d'interesse con l'ente che possano pregiudicare il criterio dell'indipendenza;
- c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con il Cuamm, né intrattenere significativi rapporti d'affari con i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dei membri esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del successivo paragrafo 3.3.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Inoltre, i membri dell'Odv debbono dimostrare la propria autonomia nello svolgimento dei controlli periodici.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna del Cuamm ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/2001 medesimo;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.8;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 18 di 42
----------------	--------	-----------------

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI DELL'ODV

I componenti dell'OdV dovranno complessivamente possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

A tal proposito si precisa che:

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (i.e. Consiglio di Amministrazione).

In sede di nomina dell'OdV, la sua autonomia è assicurata dall'obbligo, in capo al Consiglio di amministrazione, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con il Cuamm, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovverosia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);

Versione : 1.1	Data :	Pagina 19 di 42
----------------	--------	-----------------

- 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
- 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01; iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;

iv. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater TUF (D.Lgs. n. 58/1998).

c) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti cumulativamente in possesso di professionalità adeguate in materia legale, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna all'Ente, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

3.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

a) Funzioni

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a. sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- b. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura organizzativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- c. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative e/o giurisprudenziali.

Su di un piano più operativo all'OdV è affidato il compito di:

i. Aggiornamenti, potestà normativa, segnalazioni:

- a. suggerire e promuovere l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- b. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- c. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- d. indicare nella relazione quadrimestrale al Consiglio di Amministrazione di cui al paragrafo 3.7 l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

ii. Verifiche e controlli:

- a. condurre – attraverso i componenti dell'Organizzazione – ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili;
- b. in ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell'organismo, effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dal Cuamm, nell'ambito delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi dell'Organizzazione deputati;
- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a propria disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 3.9);

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

- d. coordinarsi con il Direttore dell'Organizzazione per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV deve essere costantemente informato dal management:
 - a) sugli aspetti dell'attività dell'Organizzazione che possono esporre la medesima al rischio di commissione di uno dei Reati;
 - b) sui rapporti con i Consulenti e i Partner che operano per conto della ONG nelle Aree a Rischio;
- e. attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni dell'Organizzazione interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- f. sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;

iii. Formazione:

- a. coordinarsi con gli incaricati della gestione delle Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- c. monitorare la formazione nel campo della privacy, della sicurezza sul lavoro ed in tutti i settori la cui conoscenza delle regole e dei principi fondamentali determina una maggiore consapevolezza dei dipendenti e riduce quindi la commissione dei reati.

iv. Sanzioni:

- d. coordinarsi con le funzioni dell'Associazione preposte alla gestione e amministrazione del personale per valutare o proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza descritte nel paragrafo relativo al Sistema Sanzionatorio.

b) Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha, ex lege, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura organizzativa o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i responsabili delle varie unità operative del Cuamm. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne:

- 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza;

Versione : 1.1	Data :	Pagina 22 di 42
----------------	--------	-----------------

- 2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione;
- 3) la tempestiva e puntuale informazione all'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai responsabili specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV rendono infine necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- potere di accedere ai documenti e alle informazioni relative alle attività e ai progetti della ONG fatta eccezione ai verbali del CDA da esibirsi previa richiesta scritta e motivata;
- potere di avvalersi di tutte le strutture organizzative del Cuamm che sono obbligate a collaborare, dei revisori e di consulenti esterni;
- potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e Consulenti, inclusa la società di revisione e/o revisore, in relazione a tutte le attività della ONG nelle Aree a Rischio;
- potere di richiedere la riunione del CDA per affrontare questioni urgenti;
- potere di richiedere ai Responsabili delle diverse Aree e Unità operative di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'Organismo di Vigilanza;
- potere di avvalersi di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, il CDA dovrà approvare ogni anno un budget di spesa per l'OdV, su proposta di quest'ultimo, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute.

3.5 REGOLE DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Vigilanza disciplina con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo di Vigilanza si riunisce con periodicità almeno trimestrale e la documentazione relativa viene distribuita almeno 7 giorni prima della seduta;
- le sedute si tengono di persona, per video o tele conferenza (o in combinazione);
- il Presidente, il Vicepresidente dell'OdV e il CDA possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza dei partecipanti;

- i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio;
- in caso di urgenza, l'Organismo di vigilanza può riunirsi con un preavviso ai membri di almeno 48 ore.

Fino alla formalizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza del regolamento di cui sopra, la convocazione e il funzionamento dello stesso si basano sui principi sopra indicati.

3.6 COMPENSI

Il CDA delibera il compenso spettante per tutta la durata della carica ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza.

3.7 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEL CUAMM E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

a) Attività di reporting

L' OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al rilevamento di eventuali criticità.

L' OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso il Presidente e/o Vicepresidente del CDA
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del CDA.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

- 1) l'attività svolta dall'OdV;
- 2) le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

In particolare, la relazione annuale predisposta dall'OdV prevede:

- a) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche effettuate e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili, ecc.);
- b) un piano di attività prevista per l'anno successivo.

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

b) Obblighi di segnalazione

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della ONG ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- * i Destinatari devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- * i Responsabili delle Unità operative hanno l'obbligo di segnalare all'OdV anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello di cui vengono a conoscenza;
- * i Consulenti, i Fornitori ed i Partner sono tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

- (a) dai Dipendenti al superiore gerarchico, che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV, che potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime purché sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili a suo insindacabile giudizio. Al fine di permettere che le segnalazioni avvengano in assoluto anonimato, l'OdV potrà richiedere all'Organizzazione la predisposizione di apposite cassette usufruibili da tutti i Destinatari ();
- (b) i Consulenti, i Fornitori e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della ONG, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni all'OdV potranno essere effettuate anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica odv@cuamm.org che sarà indicato a tutti i Destinatari secondo le modalità ritenute più opportune.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

In ogni caso, il CUAMM garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della ONG o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 25 di 42
----------------	--------	-----------------

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, i Destinatari devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- * i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- * i rapporti preparati dalle funzioni competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- * le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al CDA eventuali modifiche della lista sopra indicata relativa alle informazioni obbligatorie.

In ogni caso, qualora un Destinatario non adempia agli obblighi informativi di cui al presente paragrafo, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo dedicato al Sistema Sanzionatorio.

3.8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli propri di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

3.9 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza è conservato in un apposito archivio tenuto dall'OdV in formato cartaceo o elettronico.

4. GLI ULTERIORI PRINCIPI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Si indicano qua di seguito i principi generali di un sistema di controllo efficiente ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, ai quali fanno da necessario corollario i principi specifici indicati nelle diverse Parti Speciali del presente Modello.

4.1 SISTEMA ORGANIZZATIVO

Il sistema organizzativo del CUAMM deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il modello di Corporate Governance del Cuamm è strutturato in modo tale da assicurare e garantire all'Organizzazione la massima efficienza ed efficacia operativa.

Tale sistema è organizzato come segue:

- CDA
- Collegio dei Revisori dei Conti

Un adeguato sistema organizzativo finalizzato alla prevenzione dei Reati ex D.Lgs. 231/2001, infatti, si basa sui seguenti principi:

- a) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, comprese le operazioni effettuate nell'ambito di attività esternalizzate;
- b) il rispetto del principio della separazione delle funzioni e della individuazione di ruoli e responsabilità, comprese quelle affidate in outsourcing;
- c) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- d) la definizione di flussi informativi tra gli Organi Sociali e le funzioni dell'Organizzazione, nonché tra questi e l'Organismo di Vigilanza.

4.2. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (ovvero di rintracciabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività dell'Organizzazione.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la l'Organizzazione attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione/unità dell'Organizzazione che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

4.2.1. Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (Dipendenti e Organi Sociali) che intrattengono per conto del Cuamm rapporti con soggetti terzi e, in particolare con la P.A., devono essere dotati di delega formale (i Consulenti e i Partner contrattuali devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi; c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o ex lege o statutariamente

4.2.2. Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione;
- b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;
- c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola e senza limiti di spesa sono accompagnate da apposita disposizione interna che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza o che disciplina le modalità di esercizio di tali poteri, coinvolgendo anche le funzioni aziendali interessate;

L' OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dal Cuamm e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate.

Nel contempo, all'esito delle verifiche l' OdV raccomanda le eventuali modifiche o integrazioni allorquando il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4.3 GLI STRUMENTI ORGANIZZATIVI DEL CUAMM E IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il Cuamm è dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di conoscibilità all'interno dell'Organizzazione e di chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri. Nelle aree di attività del Cuamm nelle quali sia stato ritenuto opportuno procedere all'implementazione di procedure interne formalizzate, le stesse devono quindi rispettare le seguenti regole di carattere generale:

- a) adeguato livello di formalizzazione, mantenendo traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- b) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- c) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Per ciò che concerne le modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'art. 6, comma 2°, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie dell'Organizzazione (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce alle attività relative ai flussi monetari e finanziari in uscita per l'adempimento delle obbligazioni sociali di varia natura, i quali in sostanza possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi:

- flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi e le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi ed i salari;
- flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario.

In particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività dell'Organizzazione, tale processo di gestione comprende le seguenti fasi:

- pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e comunicazione- debitamente autorizzata- alla Funzione competente;
- predisposizione (da parte della funzione competente) delle risorse finanziarie necessarie alle scadenze stabilite,
- richiesta di disposizione di pagamento debitamente formalizzata;

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

- verifica della corrispondenza tra l'importo portato dal titolo e la disposizione di pagamento.

Infine, il sistema di controllo relativo al processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, adeguatamente formalizzata, e della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- controllo sull'effettuazione del pagamento;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- effettuazione sistematica dell'attività di riconciliazione, sia dei conti interni all'Associazione, sia dei conti intrattenuti con istituti di credito;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).

4.4. SISTEMA SANZIONATORIO

4.4.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati dal presente Modello e dalle procedure di attuazione adottate dal CUAMM.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente paragrafo 4.5 prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Cuamm in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

Su tale presupposto, il Cuamm:

- adotta nei confronti dei Dipendenti il sistema sanzionatorio stabilito dal successivo paragrafo 4.4.2;
- adotta nei confronti degli Organi Sociali, dei componenti dell'OdV e dei Partner e Fornitori il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia, come meglio descritto rispettivamente ai successivi paragrafi 4.4.3, 4.4.4., 4.4.5 e 4.4.6.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 30 di 42
----------------	--------	-----------------

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite nel prosieguo saranno applicate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di un'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

4.4.2. Sanzioni per i dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello e nel documento nominato "Cuamm - Regolamento Interno" sono definiti come illeciti disciplinari.

I provvedimenti sanzionatori, così come indicati nell'Art. 71 del CCNL di riferimento sono costituiti precisamente da:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore della retribuzione base;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento con preavviso;
- f) licenziamento senza preavviso.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – le disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori relative alla procedura e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Direttore dell'Organizzazione.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del responsabile della Direzione Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabili della concreta applicazione dei provvedimenti necessari su eventuale segnalazione dell' OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

4.4.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del CDA, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori i quali prendono gli opportuni provvedimenti nei limiti di quanto stabilito dalla legge (es. revoca dei poteri, revoca del mandato, ecc.).

4.4.4. Misure nei confronti dei membri dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell' OdV, gli altri membri dell' OdV ovvero uno qualsiasi tra gli amministratori, informerà immediatamente il CDA che prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

4.4.5. Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti, Fornitori o Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. La sanzione può essere di natura pecuniaria ovvero nel contratto può essere previsto che la violazione del modello importa la risoluzione del medesimo.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al CUAMM, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.5. CODICE ETICO/CODICE DI CONDOTTA

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico/di Condotta, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico/di Condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte del Cuamm allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia ed etica” che il Cuamm riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che entrano in relazione con l'Associazione;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati.

4.6 PIANO DI FORMAZIONE E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE CONCERNENTE IL MODELLO

4.6.1 Attività di informazione in merito al Modello

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

L'Ong è cosciente dell'importanza di diffondere il modello tra i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e tutti coloro che si rapportano con l'Associazione.

4.6.1.1. Informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo del Cuamm quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute sia alle risorse già presenti nella società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Aree di Rischio e nelle Attività Sensibili.

A tal fine, l'adozione del presente Modello nonché del Codice Etico/di Condotta è comunicata a tutti i Dipendenti.

Tale comunicazione avviene tramite pubblicazione del Modello nell'Intranet dell'Organizzazione ovvero tramite invio di una comunicazione per iscritto o e-mail informativo, seguiti da espressa accettazione e dichiarazione di presa visione da parte degli stessi.

Nel momento in cui si ricorra a nuove assunzioni viene consegnato un kit informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

4.6.1.2 Informazione dei Consulenti e dei Partner

Ai soggetti terzi che collaborano con l'ONG in forza di contratti di consulenza, partnership commerciale o fornitura deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Associazione e del Codice Etico/di Condotta.

Su richiesta degli stessi può essere reso disponibile il Modello in formato elettronico o cartaceo.

Potranno essere altresì fornite apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Cuamm sulla base del presente Modello o contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

4.6.2 Il piano di formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Associazione.

In particolare, il Cuamm cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di conoscenza attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà associativa,

Versione : 1.1	Data :	Pagina 33 di 42
----------------	--------	-----------------

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

L'Organizzazione ha già organizzato dei corsi formativi per i propri dipendenti e collaboratori.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte dei dipendenti dell'Organizzazione costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, sarà sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul Sistema Sanzionatorio.

4.7. Verifiche periodiche del modello

L'attività di vigilanza dell'Odv, come sopra detto, è volta altresì a verificare l'effettività del modello (vale a dire la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il modello medesimo) nonché a valutare periodicamente l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D.lgs 231/2001 delle procedure interne adottate dalla Ong.

Il sistema di controllo che emerge dal programma di verifiche dell'O.d.V. (approvato annualmente dall'Organismo di vigilanza) è atto a :

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni di legge vigenti;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare nell'Ente la cultura del controllo, anche al fine di supportare al meglio eventuali visite ispettive da parte di altri soggetti deputati, a diverso titolo, ad attività di verifica.

Le verifiche e gli audit interni sono gestiti dall'Organismo di Vigilanza, che può avvalersi anche della collaborazione con il personale interno alla struttura.

Il piano di lavoro dell'O.d.V. copre un anno e indica per ogni attività controllata:

- la periodicità dell'effettuazione delle verifiche;
- la selezione del campione;
- i flussi di informazione;
- l'attivazione di azioni formative (attività di risoluzione delle carenze procedurali e/o informative) per ogni anomalia riscontrata.

Le aree/processi dell'Ente da verificare e la frequenza dei controlli dipendono da una serie di fattori quali:

- rischio ex D.lgs 231/2001, in relazione agli esiti della mappatura delle attività sensibili;
- valutazione dei controlli operativi esistenti;
- risoluzione audit precedenti.

Controlli straordinari possono poi essere pianificati nel caso di modifiche sostanziali nell'organizzazione o in qualche processo o nel caso di sospetti o comunicazioni di non conformità o comunque in ogni situazione emergenziale.

Tutte le Funzioni dell'Ente dovranno supportare al massimo l'efficiente svolgimento dell'attività di controllo, inclusi i referenti interni che gestiscono il rapporto con consulenti e partner e sono a loro volta tenute a documentare adeguatamente l'attività svolta.

Le funzioni incaricate della selezione di dipendenti, partner e fornitori dovranno assicurare la conservazione dei profili aggiornati dei partner, dei collaboratori e dei fornitori.

I risultati dei controlli sono sempre verbalizzati e trasmessi secondo le modalità decise dell'O.d.V.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 34 di 42
----------------	--------	-----------------

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

Il Cuamm considera i risultati di queste verifiche come fondamentali per il miglioramento del proprio Modello.

Versione : 1.1	Data :	Pagina 35 di 42
----------------	--------	-----------------

APPENDICE

I “REATI PRESUPPOSTO” DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO

I Reati e gli Illeciti per cui il decreto prevede la possibilità di responsabilità dell’Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter, comma 1 e 2, c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p.c. – Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. delitti informatici e trattamento illecito dei dati), ovvero:

- Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici
- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

- Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

3) **fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto cd. delitti di criminalità organizzata (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:**

- Art. 416 c.p. - Delitti di Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
- Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope - Art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope
- Art. 407, comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

4) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) c.d. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e precisamente:**

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- Art. 464, co.1 e 2 c.p - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Versione : 1.1	Data :	Pagina 37 di 42
----------------	--------	-----------------

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

5) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) c.d.**

delitti contro l'industria e il commercio ovvero:

- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

6) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) – c.d. reati societari, e precisamente:**

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

7) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:**

Versione : 1.1	Data :	Pagina 38 di 42
----------------	--------	-----------------

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico
- Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
- Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante Associazione
- Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999

8) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater.1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero:**

- Art. 583-bis c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

9) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente:**

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
-
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 609-undecies – Adescamento di minorenni

10) **fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies e art. 187 quinquies TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva**

2003/6/CE c.d. Direttiva Market Abuse) cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, e precisamente:

- Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato
- Art. 187-bis TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187-ter TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter, 1, c.p. - Auto-riciclaggio

13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore in particolare:

- Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171-bis L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171-ter L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171-septies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171-octies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ovvero:

- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria

15) fattispecie criminose previste dall'art. 25- undecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) cd. reati ambientali ovvero:

Modello 231/2001	Cuamm	Rev. 1.1-Giu 2021
------------------	-------	-------------------

- Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l’ambiente
- Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti
- Art.727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque di mare da parte di navi o aeromobili (D. Lgs. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. N. 202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. N. 202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3)

16) **fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) cd. reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:**

- Art. 22 comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico
- Immigrazione") - Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

17) **fattispecie criminose previste dall'art. 25- terdecies, reati di razzismo e xenofobia ovvero:**

- Art. 3, comma 3 bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654

18) **Fattispecie criminose previste dall'art. 25 quaterdecies, 25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

Versione : 1.1	Data :	Pagina 41 di 42
----------------	--------	-----------------

- Artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

- Art. 1 Legge 401/1989: Frode in competizioni sportive

.- Art. 4 Legge 401/1989: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

19) **fattispecie criminose di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "transnazionale", ovvero:**

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.



MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE SPECIALE

Analisi dei rischi

Redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E NOTE METODOLOGICHE

Scopo della presente Parte Speciale è assicurare che tutti i destinatari del Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, gli amministratori, i volontari, i consulenti, i fornitori, i collaboratori, i partner dell'Organizzazione e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello e, di seguito, i "Destinatari") adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in esso considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a) Descrivere dettagliatamente le fattispecie dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e configurabili nella gestione delle attività della Ong, nonché i livelli di rischio e i processi sensibili connessi alle suddette fattispecie.
- b) Descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e della limitazione dei rischi di commissione dei reati.
- c) Fornire all'OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l'attività di controllo e verifica previste dal Modello.

In generale, il Cuamm vieta espressamente le condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Onlus ai sensi del D. Lgs. 231/2001. È pertanto assolutamente contraria all'interesse dell'Organizzazione ogni violazione dei divieti specificati nel presente Modello.

Nella stesura e presentazione del documento si impongono, tuttavia, alcune precisazioni. Nel caso dei reati per i quali, realisticamente, a causa dei livelli di rischio accertabili e dei connessi processi sensibili, si può ipotizzare il compimento in relazione alle attività condotte dal Cuamm,

vengono riprese per esteso e ampiamente dettagliate le fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001, nonché le relative contromisure e procedure atte a contrastarne il verificarsi. Per le altre fattispecie, richiamate dallo stesso D. Lgs. ma che con ragionevole certezza non possono essere commesse perché non configurabili negli ambiti operativi dell'Organizzazione, ovvero ipotizzabili soltanto in via residuale, viene comunque riportata nella Parte Speciale del Modello Organizzativo la normativa penale di riferimento nonché il richiamo al generale principio di legalità; anche rispetto anche a tale tipologia di reati, comunque, sono riferibili le contromisure generali definite nell'ambito del sistema di prevenzione penale, a partire dal Codice di Comportamento/Condotta e dalle procedure definite rispetto alle altre tipologie di reati presupposto, non ritenendosi necessarie ulteriori procedure ad hoc.

In secondo luogo, vengono evidenziate nei successivi paragrafi anche le fattispecie incriminatrici che richiedono, in capo al soggetto attivo, la qualità di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio", qualità che però, in nessun caso, può sussistere per la natura giuridica dell'Organizzazione. Ci si riferisce, in particolare, delle ipotesi di concussione e di corruzione - anche in atti giudiziari e istigazione ex art. 322 c.p. - c.d. passiva.

Per quanto riguarda i reati societari, il Cuamm, pur essendo consapevole che la maggior parte delle fattispecie che rientrano nel gruppo dei reati societari non si applicano agli enti senza scopo di lucro, ha ritenuto comunque opportuno fare proprie le buone pratiche vigenti in materia, anche in analogia con quanto osservato da altre Organizzazioni Non Governative – ONG operanti nel mondo della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Esonero dell'ente da responsabilità amministrativa

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati di cui al D.lgs 231/2001, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge, se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità amministrativa dell'organizzazione.

Gli artt. 6 e 7 D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, l'esonero dalla responsabilità, qualora la ONG dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali.

L'Organizzazione nelle prime due ipotesi prima indicate, quelle che riguardano le posizioni di vertice, non risponde se dà la prova liberatoria che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. è stato affidato ad un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo autonomo di vigilanza interna.

Nella terza ipotesi, che riguarda i soggetti direttamente sottoposti alle figure di vertice, è stata esclusa la presunzione di responsabilità, sicché l'ente è responsabile solo se viene dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione (culpa in eligendo) o vigilanza (culpa in vigilando).

In sintesi, il presente Modello Organizzativo è l'insieme delle regole interne di cui il Cuamm si è dotato in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello Organizzativo, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, è stato formato in modo da rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso.

L'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, invece, è incontestabile quando vi sia l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, attuato attraverso sue verifiche periodiche e la sua eventuale modifica, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il legislatore ha, poi, introdotto un elemento comune sia all'adozione di corretti modelli organizzativi che all'adempimento degli obblighi di direzione e vigilanza: l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo ovvero nell'esercizio dei poteri direttivi.

Il sistema congegnato dal Modello Organizzativo adottato dall'ente risponde, infine, alle ulteriori seguenti esigenze individuate dal D. Lgs. n. 231/2001:

- a) istituzione di un Organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento;
- b) assenza di colpa da parte dell'Organismo di controllo per omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello Organizzativo;
- c) predisposizione di un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello Organizzativo;
- d) commissione del reato con elusione fraudolenta delle disposizioni del Modello Organizzativo.

(A) REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio delle proprie attività gli enti e le organizzazioni possono entrare in rapporto con la Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria i soggetti che partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico.

A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati; - Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". La norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i “soggetti incaricati di un pubblico servizio” come quei soggetti “i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

FATTISPECIE DEI REATI

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata si sia effettivamente svolta). Sanzione: reclusione da sei mesi a quattro anni.

- 1) Il reato di malversazione in danno dello Stato e la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ben possono concorrere fra loro, atteso che la prima, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifici o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi, così realizzandosi anche la violazione dell'art. 316-bis cod. pen. Cass. Pen. 7 novembre 1998, n. 4663
- 2) L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire. Cass. Pen. 24 luglio 2001, n. 29541
- 3) L'elemento materiale del reato di malversazione a danno dello Stato si compone di un presupposto e della condotta. Il presupposto consiste nell'aver l'agente, estraneo alla Pubblica Amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. Cass. Pen. 17 settembre 1998, n. 9881
- 4) Il reato di malversazione ai danni dello Stato - che consiste nella elusione del vincolo di destinazione gravante sui finanziamenti erogati per la realizzazione di una determinata finalità pubblica - si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti.
Cass. Pen. 28 novembre 2002, n. 40375

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> Le attività del Cuamm sono finanziate con atti di liberalità da parte di privati oppure mediante la partecipazione a progetti finanziati da parte di enti pubblici. Solo in queste ultime ipotesi esiste il rischio di commissione del reato di malversazione.	<ul style="list-style-type: none">- Gestione dei contratti con la PA- Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e liberalità (in denaro o in natura) concessi dalla PA per progetti e altre attività istituzionali- Gestione della rendicontazione dei contributi e degli apporti concessi dalla PA- Gestione dei pagamenti, soprattutto in loco per le attività all'estero, aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi nell'ambito di progetti finanziati da enti pubblici

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Sanzione: reclusione da sei mesi a tre anni. se la somma percepita è inferiore a 4.000 euro, si applica soltanto la sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822.

1) Il reato si configura nell'ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche conseguita dal mero utilizzatore o presentatore di documenti o dichiarazioni falsi o contenenti attestazioni contra verum circa la presenza dei presupposti per la pubblica sovvenzione, dovendo invece l'agente rispondere del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato laddove egli stesso sia anche l'artefice delle suddette falsità.

Cass. Pen. 31 ottobre 2003, n. 41480

1) Il reato assorbe quello di falso ideologico, in quanto ne contiene tutti gli elementi costitutivi, dando così luogo ad un reato complesso. Cass. Pen. 31 maggio 2006, n. 27598

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> Le situazioni a rischio sono le stesse indicate a proposito della malversazione, con riferimento al momento cronologicamente anteriore della presentazione della documentazione all'ente finanziatore.	<ul style="list-style-type: none">- Partecipazione a gare pubbliche e bandi- Gestione dei contratti e delle convenzioni con la PA- Presentazione di progetti e richieste di finanziamento, contributi, apporti in denaro o in natura alla PA- Ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni- Gestione della rendicontazione dei contributi e degli apporti concessi dalla PA al fine di ottenere ulteriori liquidazioni

Concussione (art. 317 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Sanzione: reclusione da quattro a dodici anni.

- 1) Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso di autorità può concorrere formalmente con il reato di concussione, non operando il principio di specialità trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi.
Cass. Pen. 20 novembre 2007, n. 1815
- 2) La differenza fra concussione e corruzione va individuata nella posizione dei soggetti: nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano di parità e per loro concorde reciproca e libera volontà, in modo da realizzare un accordo illecito; nella concussione viceversa la volontà del privato è viziata, cioè compressa, alterata dal prepotere esercitato su di essa dal pubblico ufficiale. Cass. Pen. 14 gennaio 1983, n. 281
- 3) I delitti di corruzione e di concussione, pur avendo in comune la obiettività giuridica, si differenziano perché nella corruzione i due soggetti agiscono su di un piano paritetico sì da dar luogo ad un contratto illecito, mentre nella concussione la volontà del privato è viziata dal prepotere del pubblico ufficiale che si esprime nella forma della coazione e della induzione, come quando la condotta intimidatrice consista nel prospettare un male maggiore ed imminente quale la irrogazione di una enorme sanzione pecuniaria. Nella corruzione, inoltre, colui che dà o promette non è vittima del timore incusso dal pubblico ufficiale ma conclude su piano paritario con il corrotto un negozio giuridico illecito in danno della Pubblica Amministrazione; nella concussione, invece, il privato, che dà o promette, è vittima dell'errore o del timore della pubblica autorità e agisce con volontà coartata.
Cass. Pen. 8 luglio 1986, n. 7252
- 4) Nella concussione il privato versa in stato di soggezione di fronte alla condotta del pubblico ufficiale, mentre nella corruzione i due soggetti vengono a trovarsi in posizione di sostanziale parità. Peraltro, l'eventuale insorgere di trattative tra il pubblico ufficiale ed il privato non comporta necessariamente il configurarsi del delitto di corruzione, quando la volontà del privato stesso sia coartata e non sia libera di determinarsi; né vale ad escludere la concussione il fatto che l'iniziativa sia stata presa dal privato e non dal pubblico ufficiale, allorché il primo abbia agito nel timore del danno minacciato dal secondo o per evitare maggiori danni e molestie. Cass. Pen. 23 settembre 1993, n. 8651
- 5) È configurabile il reato di concussione non solo quando la volontà del privato sia coartata attraverso la minaccia di un danno, o fuorviata con inganno, ma anche quando comunque il privato si determini a tenere un comportamento che liberamente non avrebbe assunto, per il timore di subire un danno ove non si pieghi alla volontà del pubblico ufficiale. Cass. Pen. 22 novembre 1983, n. 9956
- 6) Deve ravvisarsi condotta idonea ad integrare il delitto di concussione tentata nel comportamento del componente di una commissione di esame che, dopo aver rivelato ad un candidato l'esito disastroso degli esami scritti, gli prospetti come unica possibile via per ottenere la promozione quella di farsi interrogare nella materia a lui riservata e richieda a tal fine una somma di denaro. Nel fatto è ravvisabile, da un lato, l'abuso dell'agente, consistente nell'appropriarsi della sua pubblica funzione di componente della commissione di esame allo scopo di farne mercimonio, e, dall'altro, il timore viziante la volontà del soggetto passivo a seguito della rappresentazione del male (bocciatura) che si sarebbe verificato in caso di mancata adesione alla richiesta di denaro. Cass. Pen. 3 novembre 1992, n. 10617

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale</u> Il personale del Cuamm non assume mai la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sicché può subire ma non commettere il reato in questione.	- Rapporti con la PA

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318 -319-320 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà realizzarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare l'evasione di una pratica), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Sanzioni: la corruzione impropria è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni; la corruzione propria con la reclusione da due anni a cinque anni.

- 1) In tema di concorso fra i reati di abuso di ufficio e di corruzione, poiché l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato" impone di considerare detta ultima fattispecie come residuale, qualora la condotta di abuso d'ufficio sia compresa in quella di corruzione, parimenti contestata, il reato di abuso deve ritenersi assorbito in quello di corruzione. Cass. Pen. 11 giugno 1998, n. 1680
- 2) Il delitto di corruzione è reato plurisoggettivo, nel quale l'elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti del corruttore e del corrotto, e solo se entrambe sussistono il reato è configurabile.
Cass. Pen. 14 aprile 1983, n. 3007

Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Sostanzialmente si tratta della fattispecie descritta nel capoverso precedente, nella quale però l'offerta non venga accettata dal pubblico funzionario. Sanzione: la stessa prevista per la ordinaria corruzione (propria o impropria), ridotta di un terzo.

- 1) Ricorre l'ipotesi criminosa dell'istigazione alla corruzione e non quella della corruzione, allorché il pubblico ufficiale simuli l'accettazione di danaro o altra utilità ovvero della sua promessa con l'intenzione di denunciare il fatto e di assicurare alla giustizia l'istigatore alla corruzione. Cass. Pen. 30 novembre 1988, n. 11680
Ai fini della sussistenza del reato di istigazione alla corruzione occorre che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità sia effettiva, seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere o ritardare un atto dell'ufficio o del servizio, ovvero a fare un atto contrario ai doveri di ufficio, sicché possa provocare in lui turbamento psichico, facendo sorgere il pericolo che accetti l'offerta o la promessa. Il giudizio circa la serietà e l'idoneità dell'offerta va formulato "ex ante", con riferimento all'entità del compenso, alle

qualità personali del destinatario ed alla posizione economica. Cass. Pen. 4 aprile 1985, n. 3167

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.
Sanzione: reclusione da tre anni a otto anni.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri, tali da indurre in errore o arrecare danno allo stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione europea).

Sanzione: reclusione da un anno a cinque anni.

- 1) Il delitto di falso documentale non può essere assorbito dal delitto di truffa, quando la falsificazione sia usata come mezzo di raggio, non essendo il primo reato elemento costitutivo al secondo. Cass. Pen. 3 giugno 1983, n. 5186
- 2) Il delitto di truffa, se il raggio consiste nell'uso di un documento falso all'uopo preconstituito, concorre con quello di falso perché quest'ultimo non può essere assorbito dal primo, trattandosi di due azioni distinte che offendono beni giuridici del tutto diversi. Cass. Pen. 27 marzo 1984, n. 2826
- 3) In materia tributaria, in caso di illeciti fiscali connessi al mancato pagamento di determinate imposte, può essere ravvisabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora dalla dinamica dei fatti e sulla base di obiettivi elementi di riscontro si configuri una condotta truffaldina tipica ed in equivoca desunta dalle particolari modalità esecutive dell'evasione fiscale. Cass. Pen. 30 gennaio 1998, n. 1233
- 4) Sussiste il rapporto di specialità tra il delitto di frode fiscale (art. 2 D.lgs n. 274 del 2000, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello di truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) in quanto esso è connotato da uno specifico artificio e da una condotta a forma vincolata; inoltre, in tal senso depongono i meccanismi della repressione penal tributaria e i connessi incentivi al "ravvedimento", in particolare la esclusione della rilevanza del tentativo ai sensi dell'art. 6 D.lgs n. 274 del 2000, e del concorso di persone ai sensi dell'art. 9 D.lgs n. 274 del 2000, che escludono che possano ascrivere anche a titolo di truffa ai danni dello Stato quelle condotte che previste e sanzionate nel D.lgs n. 274 del 2000, non hanno altra diretta finalità che l'evasione o l'elusione della obbligazione tributaria. Cass. Pen. 15 dicembre 2006, n. 3257
- 5) Non sussiste rapporto di specialità tra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato consumata a mezzo della indebita evasione fiscale e quello di frode fiscale, sia perché quest'ultima non include o comprende tutti gli elementi del primo, sia perché si tratta di fattispecie volte alla tutela di interessi diversi, sia, infine, perché – quanto alla loro oggettività – nel reato di frode fiscale non occorre l'effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria né il conseguimento dell'ingiusto profitto con danno dell'Amministrazione. Cass. Pen. 14 novembre 2007, n. 14707.
- 6) Quando il datore di lavoro limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, è configurabile il reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (qualora dal fatto deriva un'evasione contributiva per un importo mensile superiore a L,

5.000.000) e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto sussistere il reato di truffa nel caso in cui il datore di lavoro aveva falsamente dichiarato di avere corrisposto alla lavoratrice dipendente l'indennità di maternità, così conseguendo l'ingiusto profitto di conguagliare il relativo importo con i contributi dovuti).

Cass. Pen. 27 novembre 2000, n. 12169

- 7) Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte ad lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La corte ha precisato che il meno grave reato, di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, si differenzia dalla truffa sia per l'assenza di artifici e raggiri, sia per la finalizzazione del dolo specifico, consistente nel fine di non versare in tutto o in parte i contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria). Cass. Pen. 27 febbraio 2007, n. 11184.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. **Sanzione:** reclusione da un anno a sei anni.

- 1) L'art. 640 bis cod. pen., al di là della non vincolante terminologia usata nella rubrica (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) configura un'ipotesi autonoma di reato rispetto alla truffa contemplata dall'art. 640 cod. pen. Cass. Pen. 9 novembre 1998, n. 11582
- 2) La condotta di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si distingue da quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in ragione dell'assenza dell'elemento dell'induzione in errore attraverso la messa in atto di artifici o raggiri, che connota, in termini di fraudolenza, la condotta di truffa. Cass. Pen. 25 novembre 2008, n. 45422
- 3) Il reato di malversazione in danno dello Stato e quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ben possono concorrere tra loro, atteso che la prima delle due norme anzidette, avendo come scopo quello di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche (frodi attuate non destinando i fondi ottenuti alle finalità per le quali essi sono stati erogati), non postula che quelle prestazioni siano state ottenute con artifici o raggiri, mentre questi ultimi sono necessari ai fini della configurabilità dell'altro reato, consistente nel procurarsi con la frode prestazioni alle quali non si avrebbe diritto, ottenute le quali vi è soltanto l'eventualità che esse vengano destinate a scopi diversi.
Cass. Pen. 7 novembre 1998, n. 4663.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.)

Descrizione: Il reato, introdotto nel 2012 dalla legge Severino per punire una condotta intermedia tra concussione e corruzione, prevede come fattispecie sanzionata il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<p><u>Medio</u> Il rischio si può riferire ai rapporti del Cuamm con i pubblici funzionari, soprattutto nell'ambito ispettivo o dell'ottenimento di provvedimenti discrezionali di favore da parte della P.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di controlli e ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali da parte di pubblici ufficiali - Ottenimento di provvedimenti favorevoli da parte della PA, quali contributi, finanziamenti, permessi, autorizzazioni, incarichi, consulenze, ecc. - Gestione dei contratti con la PA
	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e liberalità (in denaro o in natura) concessi dalla PA - Gestione della rendicontazione dei contributi e degli apporti concessi dalla PA - Gestione dei pagamenti, soprattutto in loco per le attività all'estero, aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi nell'ambito di progetti finanziati da enti pubblici

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale.

Sanzione: reclusione da tre anni a otto anni.

1) La corruzione in atti giudiziari configura un reato autonomo e non una circostanza aggravante ad effetto speciale rispetto ai delitti di corruzione. Cass. Pen. 30 ottobre 1995, n. 3442

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<p><u>Basso</u> Limitato ai casi di contenzioso giudiziario</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento di procedimenti davanti all'autorità giudiziaria

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando dei dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<p><u>Basso</u> Limitato ai casi di progetti presentati, finanziati e/o gestiti mediante piattaforme online</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Immissione e trattamento di dati relativi alla Ong - Immissione e trattamento di proposte progettuali - Immissione e trattamento di rendicontazioni amministrative e/o di altra documentazione rilevante

(B) REATI SOCIETARI

D. Lgs. 231/01, art. 25 ter

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa .

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> La fattispecie integra il reato comunemente noto come "falso in bilancio" e costituisce un reato di pericolo che è compatibile anche con la tipologia giuridica alla quale appartiene il Cuamm	- Redazione del bilancio

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori primo comma

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> La fattispecie sostanziale è la stessa del reato sopra individuato e rientra nel concetto di falso in bilancio, con la differenza che in questo caso non si tratta di reato di pericolo, essendo richiesto anche l'elemento del danno per la società, i soci o i creditori. In ogni caso le situazioni a rischio sono le stesse.	- Redazione del bilancio

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Terzo comma

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

Capo II: Disciplina delle società con azioni quotate

Ambito di applicazione: le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (società con azioni quotate).

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Non applicabile</u> , poiché riferibile solo a società con azioni quotate	---

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

L'art. 2623 cod. civ. è stato abrogato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262.

f) **per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;**

g) **per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;**

L'art. 2624 cod. civ. è stato abrogato dal comma 34 dell'art. 37 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

h) **per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;**

Impedito controllo secondo comma

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> : la fattispecie può essere riferita ai rapporti con i soci e con la società di revisione	- Gestione della documentazione strumentale a consentire il controllo di gestione da parte di soci e società di revisione

i) **per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;**

Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Non applicabile</u> : estranea alla tipologia legale cui appartiene il Cuamm	---

l) **per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;**

Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Non applicabile</u> : estranea alla tipologia legale cui appartiene il Cuamm	---

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Non applicabile</u> : estranea alla tipologia legale cui appartiene il Cuamm	---

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Non applicabile</u> : estranea alla tipologia legale cui appartiene il Cuamm	---

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Non applicabile</u> : estranea alla tipologia legale cui appartiene il Cuamm	---

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale</u> : riferibile solo alla fase di liquidazione	- Messa in liquidazione dell'ente

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Illecita influenza sull'Assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> : riferibile a tutte le situazioni in cui una decisione dell'assemblea possa arrecare a taluno un ingiusto profitto	- Condotte illecite dirette ad influenzare la decisione dell'assemblea

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni .

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> : il rischio è connesso alla circolazione delle informazioni di cui gli addetti del Cuamm possono venire in possesso nell'ambito dell'attività di cooperazione	- Diffusione di informazioni riservate da parte di addetti del Cuamm

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi .

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Non applicabile</u> : estranea alla tipologia legale cui appartiene il Cuamm	---

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, commi 1 e 2

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro

confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Basso: riferibile ai rapporti con i soggetti istituzionali che svolgono verifiche sull'attività dell'ente	- Condotte dirette ad ostacolare le verifiche da parte delle autorità pubbliche di vigilanza sull'attività del Cuamm

Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo cod. civ.)

Descrizione: Il novellato testo dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Il terzo comma (unico richiamato dal decreto 231) dispone che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Si tratta della "corruzione attiva tra privati" quale fattispecie inserita tra i reati presupposto, a differenza della corruzione passiva.

Il codice prevede altresì che si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Rispetto alla precedente formulazione (che rendeva il reato non riferibile all'attività del VIS), la novella del codice introduce le seguenti sostanziali novità:

- I. Il reato di corruzione tra privati è configurabile non solo nei confronti di esponente di società commerciale ma anche nei confronti di esponente di "ente privato" di qualunque natura.
- II. Il soggetto corrotto può essere anche chi nell'ambito della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati nel primo periodo del comma 1.
- III. La corruzione attiva e passiva possono essere realizzate anche per interposta persona.
- IV. Sono puniti i soggetti qualificati che ricevono denaro o altre utilità "per compiere o per omettere" un atto in violazione dei loro doveri.
- V. Tale compimento od omissione può anche mancare, rappresentando piuttosto l'oggetto del dolo specifico del delitto.
- VI. Nel testo introdotto dalla legge 190 il compimento o l'omissione dell'atto era, invece, elemento essenziale del delitto, causalmente collegato alla dazione/promessa di utilità.
- VII. Non è più necessario il "nocumento" cagionato alla società del corrotto in seguito all'atto corruttivo: il reato diventa di pericolo e non più di danno.

Il successivo articolo del codice, pure richiamato dal decreto 231 nella forma attiva, prevede il reato di istigazione alla corruzione tra privati.

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Medio: riferibile ai rapporti con tutte le organizzazioni private con le quali il Cuamm entra in contatto ed anche ai rapporti interni agli addetti dell'ente (cd. corruzione tra privati intra-aziendale)	<ul style="list-style-type: none">- Rapporti con partner e fornitori- Utilizzo delle risorse dell'ente- Utilizzo dei poteri da parte dei superiori gerarchici

(C) REATI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589, comma 2, cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura quando si cagiona per colpa, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di una persona.

Tra i reati che offendono i beni essenziali l'omicidio è senz'altro il più rilevante, consistendo nell'uccisione di una persona provocata da altra persona mediante un comportamento doloso o colposo ed in assenza di cause di giustificazione.

L'oggetto della tutela penale è, così, direttamente la vita umana, che viene perseguito, perfino contro la volontà dello stesso oggetto interessato, quale interesse della collettività (tanto che l'art. 579 cod. pen. punisce pure l'omicidio del consenziente).

Se l'oggetto materiale dell'azione criminosa è sempre un essere umano, il fatto materiale dell'omicidio concreta un reato a forma libera, poiché è indifferente il modo attraverso il quale la morte viene data e può consistere sia in un'azione positiva che in un'azione omissiva; sia nell'uso di mezzi fisici che psichici, diretti o indiretti.

L'omicidio è colposo quando l'agente determina la morte della persona per colpa.

Per l'individuabilità della circostanza aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'omicidio colposo, è sufficiente che sussista legame causale tra la violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. Occorre, inoltre, che sia stata posta in essere una condotta antigiuridica contemplata, anche in forma generica, da qualsiasi norma comunque preordinata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La terminologia adoperata dal codificatore («norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»), è riferibile, peraltro, non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Prima tra tali norme è, allora, quella posta dall'art. 2087 cod. civ., che istituisce il generalissimo principio dell'obbligo del datore di lavoro di tutelare le condizioni di lavoro, per tali intendendosi sia l'integrità fisica che la personalità morale dei prestatori di lavoro; tale norma, infatti, ha carattere sussidiario, di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro ed importa l'inadempimento del dovere di sicurezza, non soltanto quando si inattuino le misure specifiche imposte tassativamente dalla legge, ma pure quando non si adottino, in mancanza di queste o nell'ipotesi della loro inadeguatezza rispetto all'evoluzione della tecnica ed al progresso scientifico, i mezzi comunque idonei a prevenire ed evitare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

Oltre all'attuazione dell'art. 2087 cod. civ., ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro sono da rispettare non soltanto le norme specifiche contenute nelle speciali leggi antinfortunistiche ma anche quelle che, seppure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni. L'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche può concorrere

con altri reati. L'omissione di impianti o di segnali destinati alla prevenzione degli infortuni (art. 437 cod. pen.), anche se ascritta come reato autonomo, opera pure come circostanza aggravante del concorrente reato di omicidio colposo, essendo distinti e giuridicamente autonomi gli interessi offesi, rispettivamente la pubblica incolumità e la vita della persona; il che giustifica l'applicabilità al reato di omicidio colposo della circostanza aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che pure costituisce la condotta tipica descritta dall'art. 437 cod. pen. Il danno alla persona, infatti, non è compreso nell'ipotesi complessa di cui al capoverso dell'art. 437, costituendo la morte effetto soltanto eventuale e non essenziale del disastro o dell'infortunio causato dall'omissione delle cautele: la punizione dell'uno e dell'altro reato, pertanto, non comporta duplice condanna per lo stesso fatto in quanto, essendo diverse le condotte e le rispettive oggettività giuridiche, non si può verificare assorbimento per diversità dell'elemento soggettivo, rispettivamente dolo e colpa.

Sanzione: reclusione da due anni a sette anni, aumentata fino al triplo, ma con un limite massimo di quindici anni, in caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.

- 1) La circostanza aggravante sussiste non solo per la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ. Cass. Pen. 2 aprile 1983, n. 2825
- 2) La terminologia adoperata negli artt. 589 e 590 cod. pen., "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è riferibile non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi. Cass. Pen. 5 febbraio 1985, n. 1146
- 3) In tema di omicidio e lesioni colpose, per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso; legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod. pen., senza che possa ritenersi escluso solo perché il soggetto leso non sia un dipendente (o equiparato) dell'imprenditore obbligato al rispetto di tali norme. Ne consegue che deve ravvisarsi l'aggravante anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto sul luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi. Cass. Pen. 20 aprile 1989, n. 6025
- 4) Ai fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell'impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l'accertamento della qualità di datore di lavoro va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato. Cass. Pen. 6 febbraio 2004, n. 4981
- 5) In tema di omicidio colposo ricorre l'aggravante della violazione di norme antinfortunistiche anche quando la vittima è persona estranea all'impresa, in quanto l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti dei lavoratori subordinati o dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi di tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività. Cass. Pen. 7 febbraio 2008, n. 10842

- 6) Rettamente è affermata la responsabilità per il reato di omicidio colposo di un maestro incaricato di svolgere un corso di sci fuori pista, che abbia accompagnato in una zona nella quale era previsto il pericolo di valanghe alcuni allievi che siano poi stati investiti ed uccisi da una massa di neve staccatasi dall'anticima di un monte. Gli insegnanti, infatti, sono tenuti a vigilare sull'incolumità dei loro allievi nel periodo in cui si esercitano sotto la loro guida. Tale obbligo trova il suo fondamento in primo luogo nell'uso e nella prassi consolidata che deve ritenersi tacitamente richiamata ogniqualvolta si stipula un contratto, anche verbale, di insegnamento tra una scuola o un maestro ed un allievo. Al di fuori del contratto, l'obbligo trova fondamento anche nell'art. 2043 cod. civ. che impone di non provocare danni ingiusti. Cass. Pen. 18 settembre 1991, n. 9665
- 7) Il soggetto che assuma il compito di guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti, attesa "la posizione di garanzia" di cui deve ritenersi investito, risponde del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata. Cass. Pen. 24 marzo 2003, n. 13323
- 8) Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante l'idonea organizzazione dell'attività, vigilando sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione Italiana Nuoto, le quali hanno valore di norme di comune prudenza, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva. (Fattispecie nella quale, sulla base del suddetto principio, è stata annullata con rinvio, per illogicità di motivazione, la sentenza che aveva mandato assolto per insussistenza del fatto dal reato di omicidio colposo in danno di un frequentatore di una piscina il titolare dell'impianto cui era stato contestato di non essersi dotato di personale di salvataggio adeguato). Cass. Pen. 14 dicembre 2005, n. 4462
- 9) Il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p. ed è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti ed ad adottare quindi quelle cautele idonee al fine di impedire che siano superati i limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione, ove tali cautele non adottate, del nesso di causalità con l'evento mortale occorso ad un utente dell'impianto sportivo. Cass. Pen. 24 gennaio 2006, n. 16998
- 10) Nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel preconstituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. Cass. Pen. 17 novembre 2005, n. 7661
- 11) Il direttore d'albergo è titolare di una posizione di garanzia per i rischi che possono derivare dalla fruizione dei servizi prestati e non può trasferirla al cliente attraverso il contratto stipulato con il medesimo, nemmeno in relazione a quei pericoli connessi ad un utilizzo non corretto da parte del garantito degli stessi servizi, ma prevedibili dal garante. (Fattispecie relativa alla responsabilità del direttore di un albergo per la morte da annegamento di due ospiti che avevano utilizzato la piscina dell'esercizio negli orari in cui non era previsto il presidio di salvataggio, nonostante fossero stati predisposti cartelli che ammonivano sul divieto di accedere all'impianto negli stessi orari, ma non mezzi che impedissero materialmente di accedervi). Cass. Pen. 22 ottobre 2008, n. 45698.

Lesioni personali colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.)

Descrizione: Il delitto di lesioni personali colpose è quello che più di frequente si accompagna alle condotte represses dal diritto penale del lavoro, anche perché rappresenta il risvolto penalistico del danno biologico.

L'evento, costituito dalle lesioni subite in assenza di dolo dell'autore dalla parte offesa, ricorre spesso nelle ipotesi di violazione delle norme lavoristiche: basta porre mente non solo alle evidenti conseguenze degli inadempimenti ai precetti antinfortunistici ed igienici, ma pure al danno alla salute, inteso come alterazione dell'equilibrio psico-fisico del soggetto, che quasi sempre si accompagna a comportamenti anche solo civilisticamente illeciti del datore di lavoro, quali ad esempio il licenziamento invalido, il demansionamento e la dequalificazione professionale, o l'uso illegittimo del potere disciplinare.

La circostanza aggravante della violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sussiste anche per l'omessa adozione di ogni idonea misura a protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 cod. civ.

La terminologia «norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro» è, infatti, riferibile non soltanto alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali, le quali tendono in genere a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui deve svolgersi.

E in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il disposto dell'art. 2087 ha carattere generale e non meramente contrattuale, come si desume dalla stessa rubrica («tutela delle condizioni di lavoro») nonché dal suo particolare contenuto normativo.

Ne consegue, pertanto, che, quantunque la norma sia inserita nel codice civile, anziché in una legge speciale, pone specifici doveri di comportamento, la cui effettiva inosservanza integra conseguentemente il delitto aggravato di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell'art. 40 cod. pen.

L'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen., ai fini della perseguibilità d'ufficio del reato di lesioni personali colpose, annovera le lesioni commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme relative all'igiene sul lavoro o determinanti malattie professionali; il terzo comma contempla invece come aggravante solo la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: dal rapporto tra tali commi deve dedursi che non è consentito ricomprendere estensivamente la violazione delle norme sull'igiene del lavoro tra le ipotesi aggravate.

Il reato di lesioni personali colpose è istantaneo, consumandosi al momento dell'insorgere della malattia prodotta dalle lesioni.

Durata e permanenza della malattia sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del momento consumativo; se la condotta colposa causatrice della malattia non cessa, però, con l'insorgenza di questa, ma persistendo ne provochi un successivo aggravamento, il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione.

Sanzione: per le lesioni gravi (malattia che renda inabili alle ordinarie occupazioni per oltre 40 giorni o che crei pericolo per la vita o indebolimento permanente di un senso o di un organo) reclusione da tre mesi a un anno e multa da euro 500 a euro 2000. Per le lesioni gravissime (malattia insanabile, perdita di un senso o di un organo, sfregio permanente del viso) reclusione da un anno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la sanzione per la più grave delle lesioni procurate, aumentata fino al triplo, con un limite massimo di cinque anni.

1) Il contenuto costitutivo del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e quello del reato di lesioni colpose sono tra loro sostanzialmente diversi e l'uno non comprende l'altro; infatti nel reato di lesioni colpose l'elemento soggettivo è costituito appunto dalla colpa, mentre nell'altro reato è richiesto il dolo, che consiste nella coscienza di non adempiere l'obbligo giuridico di collocare gli impianti; nello schema legale tipico del primo non è inclusa la condotta costitutiva descritta nella fattispecie legale del secondo; i due reati si differenziano anche per la diversità dell'evento che nel delitto di rimozione-omissione dolosa è costituito dal comune pericolo di disastro o di un infortunio; invece, nel delitto di lesioni

colpose l'evento è costituito dalle lesioni subite dalla parte offesa. Cass. Pen. 24 febbraio 1984, n. 1648

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Medio Il rischio è quello comune a tutti gli enti che gestiscono rapporti di lavoro o di collaborazione ed è legato al sistema di garanzia della sicurezza e salute sul lavoro. Il presente Modello focalizza come ambiti di valutazione e applicazione i rapporti di lavoro e collaborazione in Italia, poiché esulano dalle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001 quelli nei Paesi in via di sviluppo, per i quali si applicano i protocolli e le prassi di sicurezza adottati dal Cuamm per il proprio personale espatriato ma che non rilevano ai fini del Modello Organizzativo. Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato riguardano tutte le attività istituzionali svolte dalla ONG in Italia, nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. volontari, fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti. In ogni caso, in generale, per la natura delle attività istituzionali condotte, si può affermare che i dipendenti e collaboratori del Cuamm in Italia non sono esposti a rischi particolarmente significativi in tale ambito.	1. Sicurezza dei luoghi di lavoro 2. Prevenzione dal mobbing e dallo stress lavorativo 3. Analisi dei rischi secondo l'art. 28 del TU sicurezza 4. Si devono in particolare considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), tenuto conto che gli stessi non esauriscono i criteri e le procedure previste e finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (dando attuazione al disposto dell'art. 30 D. Lgs. 81/2008), in quanto l'Organismo intende adeguare gradualmente tale sistema ai principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Standard OHSAS 18001.

(D) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELL'INDIVIDUO

Riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.)

Descrizione: Il reato si configura quando una persona viene ridotta in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, consistente nello stato di un individuo sul quale si esercitino gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi.

L'art. 1, lett. d), della Convenzione supplementare di Ginevra del 7 settembre 1956 configura una condizione analoga alla schiavitù in presenza di «ogni istituzione o pratica in forza della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni 18 è consegnato sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal suo tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente».

La legge 3 agosto 1998, n. 269, ha previsto come reati che l'induzione alla prostituzione, il suo favoreggiamento, lo sfruttamento della prostituzione, nonché lo sfruttamento a fini pornografici dei minori affidati per ragioni di lavoro, nel quadro della lotta alla prostituzione, alla pornografia, al turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Sanzione: reclusione da 8 anni a 20 anni

- 1) Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti e quello di riduzione in schiavitù, trattandosi di reati che tutelano interessi diversi - la correttezza dei rapporti familiari nella prima ipotesi, lo "status libertatis" dell'individuo nella seconda - e che presentano un diverso elemento materiale, in quanto nei maltrattamenti è necessario che l'agente sottoponga la vittima del reato a vessazioni, mentre nel caso di riduzione in schiavitù è necessario che un soggetto eserciti su un altro individuo un diritto di proprietà, con la conseguenza che le due ipotesi di reato, sussistendone i presupposti, possono concorrere. Cass. Pen. 30 settembre 2002, Sez. V, sent. n. 32363 del 30-09-2002
- 2) Condizione analoga alla schiavitù è una posizione di sottoposizione permanente al lavoro forzato e obbligatorio. Cass. Pen. 20 gennaio 1984, n. 38550

Alienazione o acquisto di schiavi (art. 602, cod. pen.)

Il reato consiste nell'alienare, cedere, acquistare, impossessarsi o mantenere una persona che si trovi in stato di schiavitù.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Il reato consiste nell'organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> Nelle attività in Italia il rischio non è configurabile. Nelle attività nei Paesi in via di sviluppo, poiché le situazioni	- Attività progettuali nei Paesi in via di sviluppo - Reclutamento, selezione, formazione,
descritte sono di maggiore frequenza, il reato non può essere escluso.	gestione e controllo dei volontari e degli operatori espatriati.

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Il reato si realizza qualora qualcuno induca alla prostituzione di una persona minore di anni 18, ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale</u> Il reato appare del tutto estraneo all'attività del Cuamm, ma non può essere escluso in astratto soprattutto con riferimento alle attività condotte dalla Ong nei Paesi in via di sviluppo attraverso proprio personale espatriato	- Attività progettuali condotte in paesi con forte presenza di turismo sessuale e prostituzione minorile

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Il reato consiste nello sfruttamento di minori al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero nel fare commercio o nel distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico o, ancora nel distribuire e divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori o, infine, cedere ad altri anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento di minori.

Sanzione: per la produzione del materiale reclusione da sei anni a dodici anni e multa da euro 25.822 a 258.228; per la diffusione reclusione da un anno a cinque anni e multa da euro 2.582 a euro 51.645. Per la cessione a terzi del materiale reclusione fino a tre anni e multa da euro 1.549 a euro 5.164.

- 1) Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico ed il reato di pornografia minorile, dovendo applicarsi la più grave fattispecie della pornografia minorile, rispetto alla quale la detenzione costituisce un "post factum" non punibile.
Cass. Pen. 20 novembre 2007, n. 1814
- 2) Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Nella specie il pericolo di diffusione è stato desunto dai giudici dal fatto che parte del materiale, per la cui produzione erano state utilizzate contemporaneamente molte minorenni e per il cui utilizzo l'imputato aveva avuto il consenso di queste, era detenuto in auto ed in alcune occasioni era stato mostrato a terzi).
Cass. Pen. 20 novembre 2007, n. 1814
- 3) Ai fini della configurabilità del reato di pornografia minorile (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico con qualsiasi mezzo, anche in via telematica), se da una parte non basta la cessione di detto materiale a singoli soggetti, dall'altra è sufficiente che, indipendentemente dalla sussistenza o meno del fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre il relativo materiale, questo venga propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come, ad esempio, si verifica nel caso in cui venga effettuata la cessione a più persone di fotografie pornografiche di minori mediante l'uso di una cosiddetta "chat line" (sistema di comunicazione in tempo reale che permette agli utenti di scambiarsi messaggi e altre informazioni in formato digitale e che è strutturato come uno spazio virtuale, suddiviso in tante stanze (canali) in cui diversi soggetti possono dialogare).
Cass. Pen. 27 settembre 2000, n. 2842

- 4) Sussiste il delitto di pornografia minorile qualora il soggetto inserisca foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti, ovvero quando le propaghi inviandole ad un gruppo o lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare; mentre è configurabile l'ipotesi più lieve di detenzione del materiale pornografico quando il soggetto invii dette foto ad una persona determinata allegandole ad un messaggio di posta elettronica, sicché solo questa abbia la possibilità di prelevarle. Cass. Pen. 11 febbraio 2002, n. 5397
- 5) Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pedo-pornografico non è un reato abituale e può concretizzarsi anche in un solo atto, e lo sfruttamento delle immagini pedopornografiche consiste non solo in un utile economico, ma in un qualunque vantaggio. (Nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto che integrasse il delitto l'aver riversato in un CD-rom, distribuito all'interno di una scuola, un filmato pornografico relativo ad una ragazza minorenni, sfruttando le immagini della stessa al fine di diffamarla, in quanto aveva posto fine ad una relazione sentimentale con l'imputato). Cass. Pen. 30 novembre 2006, n. 698.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Il reato si perfeziona nel momento in cui un soggetto consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.

Sanzione: reclusione fino a tre anni e multa non inferiore a euro 1.549; la pena è aumentata fino a due terzi se il materiale detenuto è di ingente quantità.

- 1) Al fine di configurare il reato è necessario che si disponga o ci si procuri materiale pornografico ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, atteso che nel nostro ordinamento, dal punto di vista generale, è lecita la detenzione di materiale pornografico stante la sua differenziazione da quello pedopornografico. Cass. Pen. 23 settembre 2003, n. 36390
- 2) In tema di reati relativi alla pornografia minorile, mentre il delitto di pornografia minorile ha natura di reato di pericolo concreto, la detenzione del materiale pornografico richiede la mera consapevolezza del carattere pedo-pornografico del materiale detenuto, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento. Cass. Pen. 7 giugno 2006, n. 20303
- 3) In tema di reati contro la libertà sessuale dei minori, ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 600 quater cod. pen., la disponibilità del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori deve essere intesa come possibilità di libera utilizzazione di detto materiale, senza che ne sia necessario l'effettivo uso. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente il reato in questione nella detenzione di materiale pedopornografico, conservato in un vecchio quaderno, custodito in un armadio di cui era, comunque, garantito l'accesso in ogni tempo). Cass. Pen. 27 settembre 2006, n. 36094
- 4) Integra il reato previsto dall'art. 600 quater cod. pen. la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico "scaricato" (cosiddetta operazione di "download") da un sito internet, in quanto il comportamento di chi accede al sito per procurarsi il materiale pedopornografico offende la libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce.
Cass. Pen. 20 settembre 2007, n. 41570
- 5) In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, sì che non possono concorrere tra loro.
Cass. Pen. 9 ottobre 2008, n. 43189

- 6) Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. Cass. Pen. 20 settembre 2007, n. 41067

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> Non sono rischi di per sé connessi alle attività del Cuamm, ma non possono essere esclusi perché riferibili all'uso sia della rete informatica, sia di dispositivi di ripresa audio-video	<ul style="list-style-type: none">- Gestione della rete informatica- Uso di dispositivi di ripresa fotografica e audiovisiva- Utilizzo di Internet da parte del personale

(E) REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE

Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Descrizione: Il delitto è commesso da chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La ricettazione si distingue dal riciclaggio in senso stretto perché quest'ultimo riguarda le attività che si esplicano sul bene di provenienza delittuosa trasformandolo o modificandolo parzialmente, nonché quelle che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Essa, poi, si distingue sia dal riciclaggio che dall'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per essere presente nella ricettazione solo una generica finalità di profitto, mentre le altre due fattispecie reitali richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto all'ultima delle due, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La ricettazione è ravvisabile tutte le volte in cui la condotta delittuosa cada, oltre che sul denaro, su una cosa che abbia un certo valore, anche se non puramente economico, qualunque sia la sua misura; perciò anche la ricettazione di oggetti provenienti da un delitto che non sia contro il patrimonio si configura ugualmente come reato attinente al patrimonio, in dipendenza dell'illecito incremento patrimoniale derivante dall'acquisizione di beni di illegittima provenienza. Ulteriore presupposto della ricettazione è dunque l'esistenza di un delitto anteriore, seppure non è ancora giudizialmente accertato.

Sanzione: reclusione da due anni a otto anni e multa da euro 516 a euro 10.329.

- 1) Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648-ter c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648-bis c.p. e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 c.p. (Sulla base di tali argomentazioni la suprema Corte ha escluso che potessero prospettarsi dubbi di incostituzionalità per indeterminatezza della fattispecie delineata dall'art. 648-ter c.p.). Cass. Pen. 2 giugno 2000, n. 6534

Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Descrizione: Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Il reato si commette attraverso il compimento delle specifiche operazioni di sostituzione e di trasferimento, nonché a quelle che ostacolano l'identificazione della provenienza delittuosa delle cose o delle altre utilità; non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta al rientro del bene «ripulito» nella disponibilità dell'autore del reato presupposto.

Sanzione: reclusione da quattro anni a dodici anni e multa da euro 1.032 a euro 15.493, aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- 1) La disposizione di cui all'art. 648 bis cod. pen. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad

ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. Cass. Pen. 9 dicembre 2003, n. 47088

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Descrizione: Commette il delitto chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di ricettazione o riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; anche per tale reato la pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Sanzione: reclusione da quattro a dodici anni e multa da euro 1.032 a euro 15.493, aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Medio</u> Il rischio identificato è legato alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie, dei beni e/o di altre utilità pervenute al Cuamm, nonché al rispetto delle finalità specifiche delle donazioni stabilite dai donatori privati o dai bandi degli enti finanziatori	<ul style="list-style-type: none">- Gestione dei rapporti con i fornitori- Definizione e gestione delle modalità dei mezzi di pagamento- Gestione della raccolta fondi (donazioni in denaro e in natura)- Gestione di eventuali attività di marketing o di attività commerciali non prevalenti

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)

Descrizione: Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<p><u>Medio</u> La consumazione del reato in oggetto richiede due requisiti: un delitto non colposo come presupposto ed il successivo reimpiego dei proventi in attività di natura economica. Il reato, ad esempio, potrebbe essere riferito a reati dolosi commessi per ottenere risorse pubbliche, ovvero a illeciti tributari di natura penale. Le contromisure rispetto all'autoriciclaggio devono essere quindi di duplice natura: rispetto a qualunque reato di natura volontaria che potrebbe essere commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente, nonché rispetto alle operazioni di particolare valore economico o finanziario che potrebbero essere dirette all'impiego dei proventi del reato presupposto. L'indicatore di probabilità è elevato, giacché, almeno secondo la più rigorosa anche se controversa interpretazione dottrinale, tutti i reati non colposi potrebbero esporre al rischio di autoriciclaggio.</p>	<p>- Qualunque operazione potenzialmente idonea a generale un profitto illecito</p>

(F) REATI INFORMATICI

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il legislatore vuole assicurare la protezione del «domicilio informatico», quale spazio ideale, ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici, di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto. La norma, peraltro, non si limita a tutelare i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nel diritto di escludere gli altri da questo domicilio, quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente. La conseguenza è che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati tanto se il titolare del diritto di esclusiva è persona fisica, quanto se sia persona giuridica o altro ente.

Il delitto, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa.

Per «sistema informatico» deve intendersi un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche parziale, di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione dalla registrazione o memorizzazione, attraverso impulsi elettronici, su supporti adeguati, di «dati». Per «dati», poi, si intendono rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli («bit»), in combinazione diverse; dall'elaborazione automatica dei dati si generano «informazioni», costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Ben possono concorrere i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e di frode informatica, in quanto si tratta di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo: la differenza fra le due ipotesi criminose si ricava, inoltre, dalla diversità dei beni giuridici tutelati, dall'elemento soggettivo e dalla previsione della possibilità di commettere il reato di accesso abusivo solo nei riguardi di sistemi protetti, caratteristica che non ricorre nel reato di frode informatica.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Una delle condotte più ricorrenti che integrano questo reato è la detenzione di schede contraffatte per la decrittazione di trasmissioni televisive a pagamento. Altra condotta criminosa consiste nell'appropriarsi del numero seriale di un telefono cellulare appartenente ad altri, per realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile attraverso la modifica del codice di un ulteriore apparecchio (la «clonazione»).

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Commette il delitto chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di siffatte comunicazioni.

Integra, ad esempio, questo reato anche la semplice utilizzazione da parte di chi esercita un'attività commerciale, mediante un terminale in suo possesso, di una carta di credito contraffatta, poiché costui è legittimato ad usare il terminale di lettura della carta e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Commette il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena edittale è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 547, in tema di criminalità informatica, che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, reato punito dall'art. 635 cod. pen., in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. L'elemento psicologico del reato sta nella coscienza e volontà di danneggiare; a nulla rilevano il movente o le finalità per le quali il fatto sia commesso. Il reato sussiste anche quando l'azione sia posta in essere non al diretto scopo di nuocere, bensì quale mezzo per conseguire uno scopo diverso. Per escludere la sussistenza del delitto di danneggiamento non basta che il danno causato sia di modesta entità, ma è necessario che esso sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa, ovvero un deterioramento di una certa consistenza ed evidenza.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La pena è più elevata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici; è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Commette il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La norma richiede che il danneggiamento si attui o attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi oppure con distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato ricorre se il danneggiamento di sistemi informatici o telematici è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è più grave se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia alla persona oppure con abuso della qualità di operatore del sistema.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

È reato proprio che commette il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Il sistema per la creazione e la verifica di firme elettroniche sfrutta le caratteristiche dei sistemi crittografici a due chiavi. Un sistema crittografico garantisce la riservatezza del contenuto dei messaggi, rendendoli incomprensibili a chi non sia in possesso di una chiave per interpretarli. Nei sistemi crittografici a due chiavi, detti anche a chiave pubblica o a chiave asimmetrica, ogni utente ha una coppia di chiavi: una chiave privata, da non svelare a nessuno, con cui può decodificare i messaggi che gli vengono inviati e firmare i messaggi che invia, e una chiave pubblica, che altri utenti utilizzano per codificare i messaggi da inviargli e per decodificare la sua firma e stabilirne quindi l'autenticità. Per ogni utente, le due chiavi vengono generate da un apposito algoritmo, con la garanzia che la chiave privata sia la sola in grado di poter decodificare correttamente i messaggi codificati con la chiave pubblica associata e viceversa. Grazie alla proprietà delle due chiavi, inversa rispetto a quella appena descritta, un sistema di questo tipo è adatto anche per ottenere

dei documenti firmati. Infatti, la chiave pubblica di un utente è la sola in grado di poter decodificare correttamente i documenti codificati con la chiave privata di quell'utente.

□ **Analisi del rischio (comune a tutti i reati informatici)**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> La gestione della rete informatica è finalizzata all'attività ordinaria del Cuamm e non espone l'ente al rischio dei reati in questione	<ul style="list-style-type: none">- Gestione della rete del Cuamm, con particolare riferimento al trattamento e alla conservazione dei dati sensibili relativi ai donatori privati- Trattamento e conservazione dei destinatari delle pubblicazioni del Cuamm

(G) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Associazione per delinquere per commettere i reati di cui all'art. 416 n. 6 cod. pen.

In base alla prima parte dell'art. 416 cod. pen. l'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Sanzioni particolarmente pesanti, oltre che responsabilità amministrativa dell'ente ex decreto 231, si ha quando l'associazione per delinquere è finalizzata alla commissione dei seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù;
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- pornografia virtuale;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- tratta di persone;
- acquisto e alienazione di schiavi;
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o esecuzione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;
- compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.

La responsabilità amministrativa dell'ente per gli ultimi due reati indicati sussiste solo se il reato è commesso in presenza di almeno due delle seguenti cinque circostanze aggravanti:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 ter cod. pen.)

Il vigente codice penale, frutto della consistente legislazione antimafia prodotta a partire dagli anni novanta, prevede che la pena stabilita per l'associazione mafiosa si applichi anche a chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi priva una persona della libertà personale, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Importante evidenziare che è richiesto il dolo specifico consistente nella volontà di arricchirsi con il prezzo del riscatto. Non rientra quindi in questo ambito l'eventuale privazione della libertà personale commessa per altri fini (es. nell'attività sanitaria o assistenziale).

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

In questo caso lo scopo dell'associazione è la commissione dei seguenti delitti: produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La punibilità, quindi, riguarda anche la semplice detenzione illecita di una quantità di stupefacenti superiore ai limiti massimi stabiliti con decreto ministeriale.

Associazione per delinquere commi da 1 a 5 (art. 416 cod. pen.)

L'associazione per delinquere si ha quando tre o più persone di associano allo scopo di commettere più delitti. La pena si applica anche solo per la promozione o costituzione dell'associazione.

Nelle ipotesi sopra elencate la responsabilità amministrativa dell'ente si riferiva all'associazione finalizzata alla commissione di specifici reati. In questo caso, si colpisce, seppure con sanzioni amministrative di minor entità, l'associazione per delinquere diretta alla generalità dei reati.

Illegale fabbricazione, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di comuni armi da sparo (art. 407, comma 2, lettera a, numero 5 cod. proc. pen.)

Ai fini della corretta definizione delle contromisure che l'ente è tenuto – eventualmente – ad apportare, occorre individuare la tipologia di armi cui la norma fa riferimento.

Sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Le armi da sparo sono le seguenti: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi.

Sono armi clandestine le armi comuni da sparo non catalogate dal Ministero dell'Interno e le armi comuni e le canne prive dei dovuti contrassegni e sigle.

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> Quasi tutte le attività delittuose sono estranee all'attività svolta dal Cuamm, ad eccezione dell'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati sensibili già trattati in altre sezioni del Modello e per la quale si rimanda alle relative analisi di rischio. I reati in materia di traffico di stupefacenti ed armi non possono comunque essere esclusi, dato il carattere internazionale dell'attività del Cuamm	<ul style="list-style-type: none">- Assunzione di stupefacenti da parte del personale del Cuamm- Traffico di armi o stupefacenti, soprattutto in relazione alle attività nei Paesi in via di sviluppo- Coinvolgimento nell'ingresso illegale in Italia di cittadini extracomunitari

(H) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA O IL COMMERCIO

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.)

È il delitto commesso da chiunque adopera violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. È necessaria la querela della persona offesa dal reato.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.)

È il delitto commesso da chi compie atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Il reato in questione non si può cumulare con quello relativo alla preparazione e vendita di sostanze adulterate. Infatti le ipotesi di reato contravvenzionale previste dall'art. 5, lett. g), della legge 30 aprile 1962 n. 283, riguardanti la preparazione, vendita, somministrazione di sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici non autorizzati, hanno valore sussidiario rispetto alle ipotesi delittuose previste dall'art. 516 cod. pen., riguardanti la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, in quanto, a prescindere dalla diversa oggettività giuridica delle due norme, entrambe riguardano e tutelano in sostanza la genuinità dei prodotti alimentari. Ne consegue, pertanto, che fra i due reati non è configurabile il concorso formale, restando le ipotesi contravvenzionali assorbite da quelle più gravi punite dal codice penale.

In merito alla differenza tra le due fattispecie, il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. ha la finalità di garantire l'ordine economico esposto a pericolo da colui che, intenzionalmente, produca o ponga in vendita sostanze alimentari dichiarate genuine pur non essendo tali; le contravvenzioni in materia alimentare hanno invece per scopo il superiore interesse della salvaguardia della pubblica salute e, pertanto, sono dirette a colpire tutti i comportamenti di produttori e commercianti che, sia pure non dolosamente, producano o distribuiscano prodotti che abbiano carenza degli elementi nutritivi prescritti dalle leggi vigenti. Di conseguenza, mentre per tale contravvenzione è sufficiente che risulti dimostrata la coscienza e volontarietà della condotta posta in essere, per il delitto di cui all'art. 516 cod. pen. deve essere raggiunta la prova della sussistenza del dolo.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)

È il delitto commesso da chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.)

È il delitto commesso da chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. È necessaria la querela della persona offesa. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra indicati.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.)

È il delitto commesso da chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari o da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale</u> Il Cuamm non opera nel settore industriale e commerciale, sicché i reati in questione non sono di regola configurabili	<ul style="list-style-type: none">- Attività occasionali di somministrazione di alimenti e/o di vendita di prodotti a scopi di beneficenza e solidarietà- Campagne informative e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in cui potrebbero essere diffuse notizie o commenti su operatori di mercato

(I) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Reati previsti dagli artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge in materia dei diritti d'autore).

compie i reati previsti dalla legge sul diritto d'autore:

- a) chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- b) chi compie una qualunque delle violazioni previste dall'art. 171 della legge sul diritto d'autore su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore;
- c) chi abusivamente duplica per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

- d) chi, al fine di trarne profitto, su supporti con contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64 sexies della legge 633/41, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della stessa legge, ovvero distribuisce, vende e concede in locazione una banca dati;
- e) chi, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri e supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- f) chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- g) chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della Tv con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico duplicazioni e produzioni abusive;
- h) chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della Tv con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- i) chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- j) chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- k) chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati principalmente con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimento dell'autorità amministrativa e giurisdizionale;
- l) chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per TV, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- m) chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- n) chi, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- o) chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- p) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- q) chi dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di diritto d'autore;
- r) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
Basso Il reato può configurarsi nell'ambito de: <ul style="list-style-type: none">- impiego di PC con connessione internet e altre macchine informatiche;- attività informative, di comunicazione e formative curate dal Cuamm	<ul style="list-style-type: none">1) Corsi erogati attraverso sia modalità formative ordinarie (seminari, lezioni, laboratori, ecc.), sia tramite formazione a distanza o nuove tecnologie2) Pubblicazioni curate dal Cuamm3) Aggiornamento del sito Internet4) Uso di PC e installazione di software

(L) REATI AMBIENTALI

D. Lgs. 231/01, art. 25-undecies

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 recepisce la normativa comunitaria in materia ambientale e di tutela penale dell'ambiente, realizzando la delega conferita con la Legge comunitaria del 2009. In relazione alla direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore delegato ha esteso l'attuale apparato sanzionatorio inserendo le fattispecie sanzionate dalla direttiva assenti nell'ordinamento italiano: uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.) e distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.). L'introduzione di tali reati non interessa, se non in casi remoti, gli enti no-profit e le Ong.

L'altra novità introdotta dal decreto; l'estensione della responsabilità degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ad alcuni reati ambientali: le direttive comunitarie hanno infatti imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio. Per questa ragione sono state individuate come "sensibili" ai sensi del decreto 231 alcuni reati ambientali già in vigore, oltre ai due nuovi reati in precedenza individuati: ne è così scaturito l'art. 25-undecies del decreto 231.

Art. 727-bis. cod. pen. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis. cod. pen. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 137 (sanzioni penali per violazione di norme ambientali)

Comma 3: Chiunque effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5 primo periodo: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.

Comma 13: si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Comma 2: quando le condotte descritte al comma 1 (chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 5 secondo periodo: se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma 11: chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni (art. 103: scarichi sul suolo; art. 104 scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 256 gestione dei rifiuti

Comma 1 lettera a: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Comma 6 primo periodo: chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Comma 1 lettera b: chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 3 primo periodo: chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Comma 5: chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 (divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 3 secondo periodo: chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 4: Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 257 (bonifica dei siti)

Comma 1: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2: Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.)

Comma 4 secondo periodo: Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, (8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria

dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), (la gestione dei rifiuti deve avvenire: nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 (Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario) ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Secondo periodo: Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 259

Comma 1: Traffico illecito di rifiuti: chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260

Comma 1: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Comma 2: Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6: Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7 secondo e terzo periodo: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. secondo periodo: Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. terzo periodo: Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8 primo periodo: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

Comma 8 secondo periodo: la pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 279 Sanzioni

Comma 5: nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. 7 febbraio 1992, n. 150 (commercio internazionale di animali e piante in via di estinzione)

Art. 1 comma 1: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre

1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Art. 2 commi 1 e 2: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Art. 6 comma 4: Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. (comma 1). Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Reati richiamati dalla legge 150 del 1992 art. 3 bis comma 1, contenuti nel Regolamento CE n. 338/97 art. 16 paragrafo 1

- a) Introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati
- b) Falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- c) Uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- d) Omessa o falsa notifica all'importazione;
- e) Il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti.

Legge n. 549/93 art. 3 comma 6 (misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

- a) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
- b) A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
- c) Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)] (4).
- d) L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
- e) Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
- f) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate

o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

D. Lgs. 202/07 Inquinamento provocato da navi e conseguenti sanzioni

Art. 9 comma 1: Inquinamento colposo - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art. 8 comma 1: Inquinamento doloso - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art.9 comma 2: Inquinamento colposo - Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Art. 8 comma 2: Inquinamento doloso - Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Analisi del rischio

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Residuale:</u> le fattispecie di reato non sono ordinariamente configurabili nelle attività istituzionali del Cuamm	<ul style="list-style-type: none">- Smaltimento di rifiuti considerabili a rischio o pericolosi- Introduzione nel nostro Paese o in paesi UE da parte degli operatori del Cuamm nei Pvs di specie vegetali o animali appartenenti a categorie protette

(N) REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IN CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE

D. Lgs. 231/01, art. 25 duodecies

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro (29). *Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.*

a) art. 2 comma 12 bis TU Immigrazione

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

□ **Analisi del rischio**

Livello di rischio	Processi sensibili
<u>Basso</u> : riferibile solo all'eventuale stipulazione di rapporti di lavoro in Italia con cittadini extracomunitari	- Gestione dei rapporti di lavoro